



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Triennale Interclasse in
Lingue, Letterature e Mediazione culturale (LTLLM)

Classe LT-12

Tesina di Laurea in Diritto Pubblico

*“Equity without Common Law would have been a castle in
the air”.*

*Lo sviluppo della giurisdizione di Equity nell’ordinamento
giuridico inglese.*

Relatore

Prof. Paolo Costa

Laureanda

Virginia Piccolo

n° matr. 2072975/LTLLM

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Abstract.....	3
Introduction	5
Capitolo – 1 Il <i>Common Law</i>	7
1.1 L'origine del <i>Common Law</i>	7
1.1.2 Il sistema dei <i>writs</i> e il loro funzionamento	8
1.1.3 Crisi del sistema dei <i>writs</i>	9
1.2 Il precedente vincolante e la regola <i>stare decisis</i>	10
Capitolo 2 – La giurisdizione di <i>Equity</i>	13
2.1 <i>Aequitas</i> ed <i>Equity</i>	13
2.1.2 Nascita e funzionamento del Sistema di <i>Equity</i>	15
2.1.3 Le massime di <i>Equity</i>	18
2.1.4 Il caso emblematico del <i>trust</i> : origine e creazione	21
2.2 I rischi della giustizia equitativa.....	23
2.2.1 Lotta fra <i>Common Law</i> ed <i>Equity</i>	24
Capitolo 3 – Fine del Sistema di <i>Equity</i>	25
3.1 Fusione del Sistema di <i>Equity</i> con quello di <i>Common Law</i> (<i>Judicature Acts</i> 1873-1875).....	25
3.2.1 Charles Dickens e l'opera « <i>Bleak House</i> »	30
3.2.2 <i>Bleak House</i>	32
3.2.3 Critica alla giustizia del Cancelliere: realtà o finzione?	34
3.2.4 Ruolo dell'opera nelle riforme della Cancelleria	35
Capitolo 4 – La giustizia inglese a fronte delle nuove riforme	35
4.1 Alle origini del <i>Constitutional Report Act</i> 2005	35
4.1.2 Il <i>Constitutional Reform Act</i> del 2005 e i conseguenti cambiamenti all'interno del sistema	38
Conclusion	41
Bibliografia.....	43
Sitografia	45
Sentenze.....	49
Abbreviazioni	49

Abstract

The object of the research is the study of the origins, development and functioning of Equity Jurisdiction in the English legal system. This jurisdiction, which worked out alongside the tightening of Common Law, established a series of precedents complementary to those of Common Law with the aim of intervening in a supplementary manner whether the application of precedents of Common Law was lacking or unsuitable. Besides, this system developed a rather flexible way of administering justice, since initially the resolution of legal disputes was based on discretionary remedies and not on body of fixed legal rules. The element of flexibility, which initially marked the Jurisdiction of Equity, with the passage of time, it was lost, transforming even that system into a jurisdiction based on precedents as had happened with Common Law. The discussion, made of four chapters, dwells upon the analysis of the development of this jurisdiction and upon the type of relationship that is created between these two legal systems. As can be seen from reading the first chapter, it was essential before starting to talk about Equity System, outlines the characteristics of Common Law, since it represents the legal system of Anglo-American countries and also because the System of Equity develops initially as jurisdiction, that helps Common Law.

Finally, it is important to underline that the theme of the thesis is analysed both from a strictly legal perspective and also from a literary point of view with the help of the novel "Bleak House" by Charles Dickens.

Introduction

The legal system of Anglo-American countries is based on the model of common law, which developed through case law rather than legislation, it clearly distances itself from the legal tradition of civil law countries. This system, established in 1066 after the Norman conquest, began to present problems around the 14th century that led to the birth of a complementary jurisdiction to it, namely the jurisdiction of equity. The analysis of the development of this jurisdiction, represents the object on which the thesis is focused. The aim is to explain also through the use of examples, how this branch of law works, as it is difficult for the continental world to understand due to its peculiar characteristics- first and foremost- its being a jurisdiction based on conscience and the precepts of Christian morality.

The discussion made up of four chapters, outlines the evolutionary process of the Equity system starting from the birth of Common Law and continuing up to the present day, focusing on how it works, then analyses the remedies and institutions it has created, leading up to the formal decline of this jurisdiction and the type of relationship that has developed with Common Law.

The first chapter explains the birth and the functioning of Common Law, paying particular attention to the theory of the binding precedent and the stare decisis rule. It was essential before starting to talk about the Equity system, outlines the features of Common Law, since it represents the system of law on which the English law system is based and also because Equity develops initially as jurisdiction, that supports Common Law, when it begins to show gaps.

The second chapter focuses on the object of the thesis, namely, the Equity jurisdiction. The chapter opens with a brief explanation of the origins of the concept of Equity, drawing a parallelism between Roman and English legal system. Subsequently, the origins and functions of this jurisdiction are described, highlighting how it behaves differently from Common Law. Besides the chapter describes the legal institution of the trust, since it was a creation of the Equity system. At the end of the chapter, the risks that a justice system based on conscience may encounter and the problems relating to the conflict between Common Law and Equity are highlighted.

The third chapter instead, is based on the decline of Equity jurisdiction and the problems caused by the coexistence of two systems within the English legal system,

making reforms necessary. In particular, the chapter analyses these problems both from a strictly legal perspective and also from a literary point of view with the help of the literary work “Bleak House” by Charles Dickens. Many scholars of comparative law, agree that Charles Dickens is a prominent figure of the literary movement Law and Literature, highlighting how the literary works have contributed and can still contribute to the historical development of law. The chapter aims to point out how the novel Bleak House has succeeded to a certain extent in influencing a parliamentary action aimed at changing the structure of English legal system.

Finally, the fourth chapter seeks to present in broad terms, the present situation of the English legal system, above all in the light of the recent reforms-first and foremost-the Constitutional Reform Act 2005. The latter produced rather important changes, which altered the internal structure of the English legal system.

Capitolo 1 - Il Common Law

1.1 L'origine del Common Law

«Il *Common Law* inglese altro non è che il prodotto giuridico di un capolavoro amministrativo che si traduce nella formazione di un nuovo diritto comune a tutto il regno e destinato a sostituirsi alle consuetudini locali»¹. Tale diritto, proprio solo del Regno di Inghilterra, grazie al suo carattere di continuità, è arrivato quasi immutato nei suoi tratti di fondo fino ai giorni nostri. È un'esperienza giuridica in cui a prevalere è il formante giurisprudenziale; vale a dire che il diritto si rinviene innanzitutto nelle sentenze dei giudici sul modello di precedente giurisprudenziale.

L'origine del *Common Law* si fa risalire al 1066, quando il re normanno Guglielmo il Conquistatore sconfisse ad Hastings l'ultimo re sassone, introducendo in Inghilterra un sistema a carattere feudale sullo stile di quello normanno. In tale sistema il re vide da un lato la possibilità di ricompensare i cavalieri che lo avevano aiutato nella conquista e dall'altro l'opportunità di avere il controllo militare e civile del paese sottomesso. Ad ogni cavaliere fu assegnato un feudo stabilendo così un rapporto di vassallaggio. Lo schema era così formato: in primis c'era il re, poi i *tenants in-chief*, legati al sovrano per il godimento dei fondi e per le funzioni politico-militari e infine i *sub-tenants*, anch'essi legati al re per quanto riguarda le funzioni politico-militari. È evidente il carattere di sudditanza che si venne a creare con tale organizzazione e quindi, contrariamente a quanto accadeva in Europa, i sovrani normanni misero in atto delle misure atte a contrastare le spinte centrifughe tipiche del vecchio sistema feudale. Sul piano politico non furono create delle grandi signorie, mentre sul piano costituzionale si cercò di stabilire un rapporto diretto tra il sovrano e i valvassori. Il sovrano si sarebbe occupato delle questioni di polizia e fiscali del regno e del reclutamento dei chierici, persone colte e istruite che gli avrebbero permesso di costituire un'amministrazione ordinata. Inoltre, secondo la tradizione medioevale, al re, coadiuvato da un consiglio denominato *Curia Regis*, culla del futuro *Common Law*, sarebbero spettate anche le

¹ V. Barsotti, V. Varano V, *La tradizione giuridica occidentale: testo e materiali per un confronto Civil Law Common Law*. Torino, Giappichelli, 2024 p.261.

questioni relative alla conservazione della pace e della giustizia del regno. Uno dei problemi, al tempo della conquista normanna, era la mancanza di una distinzione tra decisione legislativa e giudiziale, invero i tre poteri (giudiziario, legislativo ed esecutivo) erano indistinti. Solamente con la presenza dei chierici specialisti dell'amministrazione, iniziò a delinearci una distinzione dei tre poteri. Si venne quindi a creare una divisione della *Curia Regis*: il *Magnum Concilium* dal quale si sarebbe generato il futuro Parlamento e un'assemblea ristretta alla quale avrebbero partecipato il Cancelliere e i chierici. Il primo organo si sarebbe occupato delle questioni relative al governo del territorio, mentre il secondo dell'amministrazione fiscale e delle questioni giudiziarie. Sarà proprio dal secondo che si svilupperanno le corti di giustizia, in particolare: *l'Exchequer*, specializzata in questioni tributarie, la *Court of Common Pleas*, preposta alle cause comuni che non turbavano la pace del regno e infine il *Kings Bench*, presieduto dal sovrano e incaricato di occuparsi delle cause relative alla Corona. Si evince così come all'epoca la competenza del re, per quanto riguarda il settore della giustizia, fosse limitata. Bisognerà aspettare gli inizi del XII secolo perché il potere del sovrano in materia di giustizia iniziò a espandersi. Solo allora la Corte Regia comincerà a prendere gradualmente il sopravvento sulle corti locali, mettendo a punto un nuovo sistema per ottenere giustizia: il sistema dei *writ*s.

1.1.2 Il sistema dei writs e il loro funzionamento

Il sistema dei «*writ*s» fu messo a punto dalla Corte Regia per dare ai cittadini la possibilità, tramite il pagamento in danaro, di ottenere giustizia direttamente dal sovrano qualora non fossero riusciti ad ottenerla dalle corti locali. Attraverso questo meccanismo il re mirava ad estendere la competenza e il potere delle corti reali a scapito di quelle locali.

Il «*writ*» era un ordine del sovrano scritto in latino sotto forma di lettera rilasciato dalla Cancelleria che poteva avere due destinatari: lo *Sheriff* oppure il Lord titolare di corte feudale. Al primo veniva chiesto di eseguire il seguente servizio: provvedere che il “convenuto”² restituisse qualcosa all’ “attore”³ che aveva richiesto e ottenuto il «*writ*», o

² In diritto, soggetto contro il quale viene proposta un'azione giudiziaria, Vocabolario Treccani, [convenuto in Vocabolario-Treccani](#), ultima consultazione 27/04/2025.

³ Nel linguaggio giuridico, colui che prende l'iniziativa del processo, Vocabolario Treccani, [attore in Vocabolario-Treccani](#), ultima consultazione 27/04/2025.

che si presentasse davanti alla Corte regia per spiegare le motivazioni del torto, come illustrato dall'esempio:

Writ of praecipe[ordina] in capite: «Il Re allo Sceriffo di Nottingham, salute. Ordina ad “A” di restituire senza indugio e secondo giustizia a “B” il fondo con le sue pertinenze sito in.... che egli pretende sia suo per diritto di eredità e di tenerla da noi “in chief”, e del quale lamenta di essere stato spogliato ingiustamente dal predetto “A”. E salvo che lo faccia, dopo esserti accertato che “B” insita nella sua pretesa, convoca mediante solerti, il predetto “A” avanti ai nostri giudici a Westminster, il giorno... a spiegare per quale ragione non lo abbia fatto. Ed abbi colà i messi e questo writ⁴.

Al Lord titolare di corte, invece, veniva richiesto di rendere giustizia all'attore avvertendolo che in caso contrario la controversia sarebbe passata alla competenza delle corti reali. Esistevano principalmente due tipologie di «*writs*», quelli ordinari e quelli straordinari. I primi erano consolidati nella prassi giudiziaria e annotati nel «*Registrum Brevium*», mentre i secondi avevano carattere eccezionale.

Pertanto, il «*writ*» risultava essere lo strumento fondamentale per ottenere la tutela di uno specifico diritto: infatti, nel diritto inglese si parla di «*remedies precede rights*» e «*where there's no writ, there is no right*», due formule che indicano come un diritto soggettivo potesse esistere soltanto se c'era un «*writ*» che lo rendeva attuabile. L'attore che voleva ottenere giustizia dal re doveva richiedere un «*writ*» adatto alla sua situazione. Nel momento in cui i chierici emettevano nuovi «*writs*» per andare incontro alle sempre crescenti richieste dei sudditi, davano origine a nuovi tipi di azione - *forms of action* - rappresentanti le modalità procedurali con cui iniziava il processo. Di fatto, i chierici stavano legiferando: invero non sussiste alcuna differenza tra il riconoscere un rimedio efficace a tutela di un interesse, o prevedere per via legislativa un diritto sostanziale che protegga quel determinato interesse.

1.1.3 Crisi del sistema dei «*writs*»

⁴ A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati. Common Law ed Equity in Inghilterra*. Torino, Utet Giuridica, 2018, p.50.

A fronte del potere vieppiù crescente della corona in materia di giustizia, si sviluppò un forte malcontento tra i baroni. Quest'ultimi decisero di ribellarsi al sovrano, emanando tre documenti intorno al XIII secolo: la *Magna Charta* (1215), le *Provisions of Oxford* (1258) e lo *Statute of Westminster II* (1285). Il primo mise a punto una serie di principi volti a limitare il potere assoluto del re, il secondo diede origine alla cosiddetta cristallizzazione del sistema dei *writs*, che comportava per i cancellieri l'obbligo di non poter emettere nuovi *writs* senza che prima avessero avuto l'approvazione del re e del gran consiglio. Tale situazione portò ad un forte irrigidimento del sistema che anni dopo venne attenuato grazie all'emanazione dello *Statute of Westminster*: così i cancellieri ottennero la possibilità di emettere nuovi *writs* solo nella misura in cui questi fossero stati simili a *writs* già emessi.

1.2 Il precedente vincolante e la regola «*stare decisis*»

Stare decisis et quia non movere.

La massima sopra citata sta alla base di uno degli aspetti peculiari di tutti i sistemi di *Common Law*, ovvero la dottrina del precedente vincolante secondo cui i precedenti sono vincolanti per le decisioni successive. Ciò significa che le decisioni – o, meglio, la *ratio decidendi* o punto di diritto attraverso cui i giudici hanno risolto una controversia – devono essere obbligatoriamente seguite dal giudice successivo che si trova a giudicare un caso analogo.

Prima di spiegare in modo più approfondito in cosa consista la regola *stare decisis*, bisogna dire che il seguire i precedenti non è una prerogativa dei sistemi di *Common Law*. La prassi secondo cui casi simili dovrebbero essere risolti in modo simile è un principio di giustizia presente in tutta la tradizione giuridica occidentale. Quello che invece è peculiare dei sistemi di *Common Law*, e non di quelli di *Civil Law*, è la regola *stare decisis*. Quest'ultima, infatti, è un obbligo giuridico che impone al giudice successivo di non discostarsi da certi precedenti, siano questi giusti o sbagliati⁵.

⁵ Quest'ultimo punto viene meglio esplicitato dalle parole di Lord Devlin: «La regola *stare decisis* non si applica solo alle decisioni buone, se così fosse non avrebbe valore o significato. È solo quando una precedente decisione è dubbia che tale principio deve essere invocato», *Jones v. DPP*, 1962, in Ivi. p. 301.

La regola *stare decisis* può avere portata sia orizzontale che verticale: quella orizzontale obbliga una certa Corte a seguire i suoi precedenti, mentre quella verticale impone ai giudici delle corti inferiori di seguire i precedenti delle Corti superiori.

Come già anticipato all'inizio del capitolo, l'elemento a cui il giudice è vincolato è rappresentato dalla *ratio decidendi* definita come: «una regola generale senza la quale il caso sarebbe stato deciso diversamente»⁶. Per *ratio decidendi* quindi si intende il principio giuridico sottostante che, applicato a un determinato caso, ha prodotto quel particolare risultato. Accanto alle argomentazioni essenziali che il giudice utilizza per giustificare la sua decisione sono presenti gli *obiter dicta*, che rappresentano soltanto le argomentazioni incidentali e non decisive ai fini della risoluzione della controversia. Dal momento che la decisione non è diritto ma solamente prova di esso, potrebbe risultare erronea cioè resa *ab iniuria*. Per far fronte a questo problema, il giudice può cambiare il precedente attraverso il potere di *overruling*.

Grazie a tale pratica, la regola giurisprudenziale vincolante è annullata e ci si trova nella stessa situazione in cui una legge sia revocata e sostituita da un'altra. Tuttavia, l'abrogazione di una legge dispone solo per l'avvenire, mentre l'*overruling* della regola ha valore retroattivo e quindi il cambiamento avrà efficacia anche su ciò che è avvenuto prima dell'annullamento di tale precedente. Bisogna sottolineare infine che il potere di *overruling* è praticato con particolare cautela dai giudici perché il suo utilizzo va a intaccare la certezza del diritto e la credibilità del sistema.

Concludendo, essendo quello inglese un sistema di *case law*, le sentenze dei giudici servono sia per la risoluzione della controversia sia per creare regole di diritto che verranno utilizzate in futuro e in via generale.

⁶ U-Mattei, E. Ariano, cit., p. 184.

Capitolo 2 La giurisdizione di Equity

2.1 *Aequitas* ed *Equity*

Prima di addentrarmi nella trattazione del sistema di *Equity*, farò un passo indietro perché l'*Equity* inglese per alcuni aspetti si rifà all'*Aequitas* romana. Il concetto di equità è alquanto antico e difatti ne possiamo trovare traccia già nell'Antica Grecia. Dare una definizione univoca di che cosa significhi *aequitas* soprattutto in quella che è la sua accezione giuridica non è facile e per farlo è necessario andare indietro nel tempo.

Quando si parla di *aequitas* non si può non parlare anche del corrispondente termine greco *epieikeia* secondo cui l'equità rappresenta la giustizia del caso concreto. La suddetta definizione è stata attribuita ad Aristotele ma tale attribuzione è errata poiché il filosofo ci fornisce una diversa spiegazione del concetto. Egli parla dell'equità come “il diritto del caso singolo” in contrapposizione alla *regola iuris*. In tale definizione, l'equità viene vista come l'elemento che va ad integrarsi alla giustizia nel momento in cui questa presenta delle lacune che potrebbero portare a delle decisioni inique per tutti quei casi che non sono stati previsti in anticipo dal legislatore. Invero il filosofo nella «Retorica» sottolinea che «la legge vale in generale, cioè per la gran parte dei casi, ma non per tutti»⁷. Aristotele dice anche che un giudice per essere equo non deve badare alla lettera della legge ma allo spirito del legislatore e cercare nel momento in cui si trova di fronte ad un caso che non rientra in nessuna delle norme giuridiche, di andare a smussare il rigore del diritto. Infine, è fondamentale dire che l'*epieikeia* era vista come un concetto insito nella giustizia e non opposto ad esso.

Mi sposto ora ad analizzare brevemente il concetto di equità nel diritto romano, dal momento che ne rappresenta uno degli elementi fondamentali. Bisogna partire dicendo che durante il periodo preclassico i Romani consideravano il loro *ius civile* come un qualcosa di sacro ed immutabile. Con il passare del tempo però, l'insorgere di questioni giuridiche sempre nuove dovute al mutamento della società portò i Romani a considerare il loro *ius civile* come antico ed inadatto a far fronte ai cambiamenti ed ecco che iniziò a

⁷ Aristotele, *Etica Nicomachea*, V, 1137b in G. Guida, *Aequitas e diritto: analisi di un binomio complesso*, Roma, Università degli Studi Roma Tre, 2018, p.13.

prendere forma l'*Aequitas*. Un esempio di applicazione della cosiddetta *Aequitas* lo si riscontra nel momento in cui le relazioni commerciali con le popolazioni straniere si intensificarono. Ci si rese conto che le leggi dello *ius civile* non erano più adatte a regolare le nuove relazioni commerciali. Ecco, quindi, che nacque la figura del *praetor peregrinus*⁸ che regolava le nuove forme di transazioni commerciali con gli stranieri. Conseguentemente a ciò si creò un nuovo corpus di leggi che corresse e integrò lo *ius civile* utilizzando norme giudiziarie come *aequum et bonum*. Il *praetor peregrinus* quindi venne visto non più come un giudice bensì come un legislatore. In merito a ciò gli studiosi di diritto romano considerano il diritto pretoriano come l'equità romana. È sempre molto difficile poter dare un significato assoluto e definitivo di ciò che il concetto di *aequitas* romana rappresenti poiché presenta diverse sfumature. In termini generali si può dire che sia connesso all'idea di uguaglianza e che è un principio che opera dentro il diritto positivo⁹ andandolo ad integrare. Inizialmente il rapporto tra *Aequitas* e *ius civile* era di complementarità poiché l'*Aequitas* veniva utilizzata dal giudice come principio di riferimento per garantire dei rimedi adatti alle specificità del caso. Successivamente però soprattutto con l'avvento del periodo imperiale, la situazione cambiò portando ad un rapporto di natura contrastiva tra le due. Infine, è giusto dire che a partire dall'età postclassica l'utilizzo dell'*Aequitas* cambiò poiché non venne più vista come un elemento di evoluzione all'interno dello *ius civile*, ma solo come uno strumento che andava a smussarne il rigore. Tale declino è dovuto anche al fatto che il centro dell'impero venne spostato in Oriente provocando un cambiamento di significato del concetto dal momento che fu condizionato dalla dottrina cristiana. Difatti, l'*Aequitas* viene intessuta di quei concetti di *benignitas* e di *caritas* che la conducono ad essere considerata non più come mezzo per creare un nuovo *ius civile* ma come un qualcosa che lo danneggia. Conseguentemente a ciò, l'*Aequitas* entra in uno stato di profonda crisi soprattutto nel suo utilizzo come strumento che va ad integrare lo *ius strictum*. Tale crisi riuscirà ad essere superata solo in età medievale nel momento in cui l'*Aequitas* farà il suo ingresso nei sistemi anglosassoni ritornando ad avere risonanza.

⁸ *Praetor peregrinus*: cui spettava l'esercizio della giurisdizione per le controversie tra cittadini romani e stranieri. Fu proprio la giurisprudenza creativa del *praetor peregrinus* a consentire l'affermazione e la diffusione di contratti quali: compravendita (*emptio-vendicatio*), locazione (*locatio conductio*), società e mandato ai quali possono avere accesso sia romani che stranieri, Dizionario Giuridico Romano, Edizione Simone, ultima consultazione: 22/09/2025

⁹ Ivi, p. 19.

Partendo da questo ultimo punto, ci ricollegiamo a quanto detto all'inizio di tale paragrafo riguardante i parallelismi che si trovano tra l'*Aequitas* romana e l'*Equity*. Invero, in entrambi i sistemi vengono a crearsi delle cosiddette giurisdizioni alternative che si affiancano alle giurisdizioni già presenti nel momento in cui vengono a galla nuove controversie che non sono riconosciute dal diritto vigente o che non trovano una giusta tutela in esso. Sia nell'esperienza romana che in quella inglese, l'entrata in vigore dell'Equità avviene in concomitanza con l'irrigidimento della logica casistica (quella della *legis actiones*¹⁰ nel sistema romano; quella dei *writs* in quello anglosassone). Ci si rende conto che gli strumenti di tutela fino ad allora adottati non sono in grado di rispondere alle nuove esigenze. Oltre a ciò, ci sono altri elementi che accomunano l'esperienza romana e quella anglosassone: il dualismo tra *ius civile* e *ius honorarium* e tra *Common law* ed *Equity*, il fatto che le decisioni giudiziali non traggono origine dal diritto in vigore ma sono fondate su criteri di giustizia generale e per ultimo il fatto che sia il *praetor* che il *Lord Chancellor* sono una fonte di diritto innovativa diversa da quella fino ad allora utilizzata. Inoltre, sia l'*Aequitas* che l'*Equity* sono giustificazioni del caso concreto. Rispetto a quanto suddetto è giusto mettere in luce la presenza di un elemento di divergenza tra i due sistemi: infatti se ne nell'esperienza romana lo *ius civile*¹¹ e quello *honorarium*¹² erano delegati allo stesso magistrato, nell'esperienza anglosassone la *Common Law* e l'*Equity* erano delegati a due figure differenti.

2.1.2 Nascita e funzionamento del sistema di *equity*

Il sistema di *Equity* è un settore di diritto tipico dell'ordinamento giuridico inglese che fonda le sue origini intorno al *XIV* secolo in concomitanza con l'irrigidimento della *Common Law* che costringeva i giudici in un numero ben definito di azioni rendendo così il sistema alquanto lacunoso. A causa di ciò molti sudditi non riuscendo più a ottenere

¹⁰ *Legis actio*: nella più antica procedura romana, espressione («azione di legge») che indicava il modo di agire in giudizio secondo forme determinate conformi alla legge, caratterizzato da rigoroso formalismo orale e gestuale. Per approfondimento si veda definizione completa su [Enciclopedia Treccani](#), ultima consultazione 17/08/2025.

¹¹ Lo *ius civile* contrapposto al *ius honorarium* indicava il complesso di norme che regolamentava i rapporti tra i cittadini romani: originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (*mores*) fu sancito dalle *lèges*, dai *plebiscità*, dai *senatusconsulta*, dai *responsa prudentium* e dalle *constitutiones* imperiali. Per approfondimento si veda definizione completa su [Dizionari Simone](#), ultima consultazione 17/08/2025.

¹² Nel diritto romano era il complesso di norme creato dall'attività (*honor*) del pretore, per regolare i casi concreti non direttamente disciplinati dal *ius civile*, attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile di formalismi. Per approfondimento si veda definizione completa su [Dizionari Simone](#), ultima consultazione 17/08/2025.

giustizia presso le Corti di Westminster, iniziano a rivolgersi direttamente al sovrano appellandosi alla sua coscienza. Così prende forma un nuovo tipo di giustizia regia: il sistema di *Equity*. A fronte di ciò il potere-dovere del re di rendere giustizia che fino ad allora era rimasto ad un livello meramente teorico, essendo delegato ai giudici del re, inizia ad avere una sua realizzazione pratica. Di fronte al numero vieppiù crescente di richieste di intervento *ex gratia* rivolte al sovrano, si pone il problema di chi le avrebbe amministrato. La scelta ricade sulla figura del Cancelliere: egli risulta essere la persona più adatta a svolgere tale compito dal momento che, oltre ad essere solitamente un vescovo e quindi conoscitore del diritto canonico, è anche il confessore del Re, tanto che viene considerato “*the keeper of the King’s conscience*” (rettore della coscienza del re). Conseguentemente il re, affidando le suppliche al Cancelliere mette in pace la sua coscienza. Al tempo si credeva infatti che la coscienza del re sanguinasse abbondantemente quando venivano commesse delle ingiustizie nel suo regno.

Prima di spiegare come avveniva la procedura di fronte al Cancelliere, bisogna sottolineare che l’*Equity* è un insieme di norme complementari a quelle di *Common Law* e tale complementarità è perfettamente incarnata dalla massima «*equity follows the law*». Difatti, la funzione dell’*Equity* non è quella di sostituire o violare la *Common Law* ma di mitigarne il rigore quando questo se applicato poteva condurre a delle ingiustizie. Inoltre, collegandosi con quanto suddetto è giusto evidenziare che per via della sua iniziale assenza di organicità e sistematicità, il sistema di *Equity* non era un sistema autosufficiente tanto che Maitland sostiene che «*Equity without Common Law would have been a castle in the air*»¹³. Tale affermazione riassume perfettamente il concetto secondo cui l’*Equity* senza l’esistenza della *Common Law* sarebbe stata costruita sul niente poiché mancante di basi. Difatti, la *Common Law* rappresenta le fondamenta su cui poi il sistema di *Equity* si è sviluppato e grazie alla quale ha potuto fornire delle soluzioni pratiche ai problemi legali che si è trovato a fronteggiare. Un esempio lampante riguarda la protezione che la giurisdizione di *Equity* ha potuto offrire ai *trusts*, invero ciò è potuto

¹³ V. Varano, V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale: testo e materiali per un confronto Civil law Common Law*, Torino, Giappichelli 2024 p. 274.

accadere solamente perché la *Common Law* ha riconosciuto il diritto di proprietà¹⁴ - *property rights*-.

La procedura per ottenere giustizia dal Cancelliere era alquanto informale: l'attore presentava una petizione *-denuntiatio-* scritta o orale in cui presentava rimostranze. Nel caso in cui tale richiesta rientrasse nelle materie di intervento del Cancelliere, quest'ultimo inviava al convenuto un cosiddetto *writ of subpoena*¹⁵ in cui gli chiedeva di presentarsi davanti al Cancelliere pena il pagamento di una somma nel caso in cui non l'avesse fatto, come illustrato dall'esempio seguente:

Writ of subpoena: Per alcuni precisi motivi ti ordiniamo, ingiungendotelo categoricamente di presentarti avanti al nostro Consiglio di Westminster, il giorno..., per rispondere degli addebiti che ti saranno contestati da parte nostra, e per fare ciò che la nostra Curia avrà deliberato in materia. E non ometterai di fare ciò sotto pena di 100 libre¹⁶.

Analizzando l'esempio sopra riportato, si nota subito che all'interno del *writ of subpoena* diversamente da quanto accadeva con i *writs di Common Law*, non sono menzionate le motivazioni dietro al mandato di comparazione. Questo accadeva poiché la procedura messa in atto dal Cancelliere seguiva il modello inquisitorio ed era somigliante a quella dei tribunali ecclesiastici istituiti per la condanna all'eresia. In tal modo il convenuto non poteva prepararsi le risposte. Bisogna inoltre dire che durante i processi non era presente una Giuria e che il Giudice era rappresentato dalla figura del Cancelliere. Quest'ultimo praticava la cosiddetta giurisdizione di coscienza che agiva solamente *in personam* secondo le circostanze del caso concreto: il suo unico obiettivo era quello di purificare le anime dei convenuti. Il Cancelliere, infatti, diversamente da quanto accadeva nel *Common Law*, invece di predisporre nei confronti del convenuto il pagamento di una somma di denaro per riparare al torto commesso, pronunciava ordini di fare e di non fare.

¹⁴ Nel Codice civile (art.832) la proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

¹⁵ In diritto sta a significare mandato di comparazione.

¹⁶ A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati. Common Law ed Equity in Inghilterra*, Torino, Utet Giuridica 2018 p. 71.

In merito a ciò è opportuno mettere in luce come il sistema di *Equity* non si basi su un corpus di regole giuridiche, bensì sulla coscienza e sui precetti della morale cristiana (es. non si deve fare violenza ad altri): peculiarità, questa, che lo contraddistingue da tutti gli altri sistemi giuridici, rendendolo pertanto non immediatamente comprensibile agli occhi del mondo continentale. Ovviamente sempre per il principio cardine già precedentemente espresso secondo cui «*equity follows the law*», il Cancelliere nell'applicare tali precetti non poteva contraddire o sostenere che le regole di *Common Law* fossero ingiuste. Egli poteva però ribaltarne il risultato attraverso un espediente retorico¹⁷.

In conclusione, vediamo ora quali sono i principali motivi grazie ai quali la *Court of Chancery* è riuscita a riscuotere un gran successo nell'Inghilterra del tempo. L'elaborazione di nuovi rimedi che tale Corte ha saputo dare ai sudditi risultò di grande successo. Invero va considerato che le corti di *Common Law* si erano concentrate principalmente su due gruppi di rimedi: recupero della terra e il risarcimento del danno. I nuovi provvedimenti considerati molto più efficaci rispetto a quelli messi a punto dalle corti di *Common Law* sono: la *specific performance*¹⁸ [esecuzione in forma specifica] e l'*injunction*¹⁹. Vediamo ora un esempio che ci mostra il funzionamento e l'efficacia dei rimedi della *Chancery Court* in contrapposizione con il modo di agire della *Common Law*.

¹⁷ «Se ad esempio, una parte prometteva all'altra di trasferirgli una proprietà immobiliare e poi non poneva in essere l'atto formale di trasferimento, la regola di diritto attribuiva la proprietà al promittente e non al promissario. Quest'ultimo poteva ricorrere ai rimedi contro le promesse non mantenute per farsi risarcire in denaro il danno sofferto. Il Cancelliere poteva però guardare allo stesso fatto in un'altra ottica e considerare il mancato perfezionamento dell'atto formale di trasferimento come lo strumento mediante il quale si era ottenuto un risultato ingiusto. Perciò poteva ingiungere al promittente di effettuare l'atto di trasferimento e nel contempo proteggere le aspettative del promissario ingiungendo ad un terzo che avesse manifestato l'intenzione di rendersi acquirente del medesimo bene di astenersi dall'acquistarlo.», in Ivi, pp. 71-72.

¹⁸ «Specific performance is a contractual remedy in which a court orders a party to fulfil their obligations as closely as possible to what was promised in the contract, rather than simply paying damages for failing to do so. This remedy is often applied when monetary damages are inadequate to fix the harm caused by the breach; most commonly in cases involving real property and rare chattels. Specific performance ensures that the aggrieved party receives exactly what was agreed upon in the contract, often in situation when the subject matter is unique or irreplaceable». [Specific performance - Cornell Law School](#), ultima consultazione 23/07/2025.

¹⁹ «An injunction is a court order that directs a person to do something or stop doing something. It is an equitable remedy issued in situations when monetary compensation would be inadequate, typically to prevent irreparable harm. Courts have discretion to grant or deny this remedy and must consider the facts and balance the relative harms to the parties involved». [Injunction-Cornell Law School](#), ultima consultazione 23/07/2025.

Nel caso di inadempimento di un contratto il *Common Law* offre all'attore il solo risarcimento del danno; invece, il Cancelliere consapevole che il solo risarcimento in termini di denaro può non andare a soddisfare completamente il credito utilizza l'esecuzione in forma specifica del contratto accompagnata dall'*injunction*. Con il passare del tempo intorno a questi rimedi si sono generati i diritti di *equity* [*equitable interests*]. Infine, bisogna dire che tra gli istituti elaborati dalla Corte di Cancelleria, l'istituto del *trust* è quello che ha ottenuto maggior successo.

2.1.3 Le massime di *equity*

Le massime di *Equity* sono i principi e le regole che vengono utilizzate dalla giurisdizione di *Equity* per la risoluzione dei casi giudiziari. Tali massime, che hanno avuto un ruolo importante nell'esercizio della discrezionalità giudiziale, (*judicial discretion*)²⁰ sono oggi ancora utilizzate.

Prima massima: «*Equity acts in personam*»

Tale massima significa che i rimedi d'equità agiscono solamente in riferimento al convenuto in persona. La Corte di Cancelleria si focalizza nell'applicare delle obbligazioni nei confronti dell'individuo invece di agire direttamente sulla cosa come accadeva nel *Common Law*. Il giudice, quindi, ordina al convenuto di agire o smettere di agire in un determinato modo.

Seconda massima: *Equity will not suffer a wrong without a remedy*.

In un primo momento la lettura di tale massima potrebbe far pensare che l'*Equity* trovi un rimedio a qualsiasi forma di illecito. Tale considerazione non è completamente esatta dal momento che l'*Equity* non trova un rimedio a qualsiasi tipo di torto ma soltanto al cosiddetto «affidamento ingiusto sul diritto comune». Tale torto presenta due varianti: gli illeciti per cui la *Common Law* non ha alcun rimedio e quelli per cui la *Common Law* ha un rimedio ma inadeguato. Rispetto alla prima categoria l'*Equity* però non può offrire un rimedio ad un illecito se quest'ultimo non è stato riconosciuto dalla *Common Law*.

²⁰ «Judicial discretion refers to a judge's power to make a decision based on their individualized evaluation of the law. Judicial discretion gives courts immense power which is exercised when legislature allows it». [Judicial discretion-Cornell Law School](#), ultima consultazione 24/07/2025.

Terza massima: *Equity follows the law*

Come già precedentemente spiegato, l'obiettivo della giurisdizione di *Equity* non è quello di andare a sostituire o violare completamente la legge comune, bensì quello di venire in soccorso ad essa quando l'applicazione dei suoi rimedi legali risulti essere inadeguata alla circostanza specifica oppure può causare delle ingiustizie.

Quarta massima: *Equity looks to substance not to form.*

Questa massima non significa che l'*Equity* guarda solamente alla sostanza, essa infatti rispetta gli atti e i contratti dal momento che «*equity follows the rule*». Non vuole neanche significare che non guarda mai alla forma: invero gli statuti hanno stabilito, ad esempio, che l'*Equity* può concedere l'ingiunzione in forma specifica di un contratto solo se scritto e firmato da entrambe le parti.

Quinta massima: *Equity will not permit a statute to be used as an instrument of fraud.*

Ad una prima lettura la massima di cui sopra sembra che vada a minare il principio della supremazia parlamentare secondo cui lo statuto deve essere applicato seguendo il suo significato letterale e nessuna corte ha il diritto di disapplicarlo. La verità però è che tale precetto non va a indebolire lo statuto, bensì a sostenerlo. Essa viene utilizzata in relazione alle formalità legali. Ciò significa che l'*Equity* previene l'abuso delle formalità legali nel momento in cui la loro applicazione potrebbe generare atti ingiusti o fraudolenti²¹ nei confronti della controparte. Questa massima viene utilizzata particolarmente in casi riguardanti i *trusts* soprattutto in presenza di accordi informali.

Sesta massima: *Those who comes to Equity must come with clean hands.*

Tale massima sottolinea come chi richiede aiuto per via di un'ingiustizia alla *Court of Chancery*, deve avere le mani pulite. Questo significa che l'attore non deve aver commesso atti illeciti. Il caso giudiziario *Lee v. Haley*²² (1869) è esemplificativo di tale principio: i richiedenti ricercarono il rimedio equitativo di un'ingiunzione con lo scopo

²¹ Fraudolento: di azione o comportamento fatto con frode, che tende a frodare o che costituisce frode, Vocabolario Treccani, [fraudolento in Vocabolario – Treccani](#), ultima consultazione 18/08/2025

²² *Lee v. Haley* LR Ch App 155 (1869) in G. Watt, *Trusts and Equity*, Oxford, Oxford University Press (2003) p.23.

di proteggere i loro commerci in quanto commercianti di carbone. La Corte di Cancelleria si rifiutò di rilasciare l'ingiunzione perché colui che la richiedeva aveva le mani sporche: difatti egli aveva sistematicamente e consapevolmente venduto ai suoi clienti una quantità insufficiente di carbone. Questo precetto può essere collegato ad un'altra massima di *Equity* per cui «*those who comes to equity must do equity*» che significa che si rivolge all'*Equity* per ottenere giustizia deve soddisfare tutti gli obblighi che ne derivano.

Settima massima: *Equity sees as done that which ought to be done.*

In tale massima risiede la capacità dell'*Equity* di considerare ciò che andrebbe fatto come qualcosa che è già stato fatto ancor prima che sia effettivamente avvenuto. Un esempio riguarda la violazione di un contratto: due parti stipulano un contratto per la cessione di un terreno e il compratore paga una somma di denaro al venditore ma questi non ha ancora provveduto al trasferimento del titolo legale, il risarcimento dei danni di diritto comune per la violazione del contratto sarà inadeguato. Di conseguenza la giurisdizione di *Equity* ordinerà l'esecuzione specifica dell'accordo adottando la finzione che un contratto specificatamente eseguibile sia già stato eseguito. La parte avente diritto all'oggetto di un contratto diventa proprietaria dell'oggetto agli occhi dell'equità nel momento in cui l'atto viene stipulato.

Ottava massima: *Equity imputes an intention to fulfil an obligation.*

Attraverso tale precetto l'*Equity* si rifiuta di accettare che un'obbligazione legale o equitativa non sia stata adempiuta nonostante l'evidenza dei fatti dimostra il contrario. Immaginiamo che una persona abbia un debito nei confronti di un'altra e lascia un'eredità al creditore che ha valore uguale o maggiore al debito da ripagare. L'*Equity* guarderà al lascito dell'eredità come al mezzo con cui il debitore era intenzionato ad estinguere il suo debito anche se nel suo testamento non è esplicitamente espresso.

Nona massima: *Where Equity and Law conflict Equity prevails.*

Quella di cui sopra più che essere considerata una massima è una regola vera e propria che i giudici devono seguire nel momento in cui si trovano di fronte ad un conflitto tra la legge e l'*Equity*. Quest'ultima, infatti, ha la priorità giurisdizionale. Il caso

giudiziario «*The Earl of Oxford's Case*» ha stabilito la supremazia delle regole di Equity su quelle di *common law*.

Statutory: Every Court exercising jurisdiction in England and Wales in any civil cause or matter shall continue to administer law and equity on the basis that, wherever there is any conflict or variance between the rules of equity and the rules of common law with reference to the same matter, the rules of equity shall prevail²³

2.1.4 Il caso emblematico dell'istituto del trust: origine e creazione

«Di tutte le realizzazioni dell'equità la più grande ed importante è l'invenzione e lo sviluppo del *trust*, un istituto di elasticità e generalità comparabili a quelle del contratto e che rappresenta perciò la più notevole realizzazione dei giuristi inglesi»²⁴.

Prima di iniziare a parlare approfonditamente del *trust* bisogna fare un passo indietro e precisare che esso affonda le sue radici nella cosiddetta pratica dello «*use*» termine derivante dal latino *ad opus* ('*per conto di*'). Uno dei primi casi di terra detenuta da un gruppo di individui *ad opus* lo si rinviene con i frati francescani. Essi, infatti, furono tra i primi ad utilizzare questo metodo per avere a disposizione un dormitorio senza venire meno alla regola del loro ordine secondo la quale non potevano detenere alcun tipo di ricchezza. Di conseguenza decisero di trasferire la terra alla comunità del borgo a loro beneficio. Con il passare del tempo, circa intorno al *XIV*, notiamo che anche i proprietari terrieri iniziarono ad utilizzare tale pratica in relazione al lascito di beni immobili. Le motivazioni dietro a questa scelta erano diverse: una fra tutte quella di provvedere ai figli e alle figlie. In particolare, però di tale escamotage iniziarono ad usufruirne ampiamente quei proprietari terrieri che morivano senza eredi. Essi, infatti, trasferendo le proprie terre ad un amico o meglio a più di uno tenevano lontano il Re riducendo così il pericolo di tributi successori, tutele o devoluzioni allo Stato che gravavano su di loro in quanto privi di eredi. Ci si rese conto che attraverso il cosiddetto *use* si possono realizzare anche altri obiettivi: evadere i pesi feudali della tutela, sottrarsi ai propri creditori ed anche provvedere ad una sorta di lascito testamentario.

²³ Supreme Court Act 1981, s.49. in G. Watt, *Trusts and Equity*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p.27

²⁴ F. Maitland, *L'Equità*, Milano, Giuffrè, 1979, p.32.

L'istituto del *trust* che trae le sue origini nell'Alto Medioevo, nasce con il principale obiettivo di garantire la riservatezza di coloro che possedevano i patrimoni. In particolare, però, si sviluppa nel momento in cui i proprietari terrieri medievali iniziano a partire per le crociate lasciando le famiglie e i beni. Nasce così la prassi di affidare a persone di fiducia i propri patrimoni durante i periodi di assenza. Il *trustee*, quindi, diventava il proprietario legale del patrimonio con tutti diritti e poteri connessi consapevole però che al ritorno del fiduciante, doveva ridare a quest'ultimo la terra. Nell'eventualità che il *trustee* amministrasse il patrimonio in modo scorretto non tenendo fede alle proprie promesse, la famiglia del depositario poteva appellarsi alla giustizia del Cancelliere che avrebbe intimato al *trustee* di comportarsi secondo la buona coscienza e non come pieno proprietario del bene. Non è prevista quindi la restituzione del patrimonio che contraddirebbe le regole di *Common Law* secondo cui il trustee diveniva pieno proprietario del bene, bensì un cambio di comportamento. *L'equity* eleva il diritto poiché non si limita a quantificare un risarcimento, ma chiede al colpevole di comportarsi bene di lì a venire. La giustizia diventa quindi educativa e non solo punitiva.

Dopo aver dato una panoramica di quello che è l'istituto del *trust*, andrò ora ad enunciare in breve quali sono i soggetti coinvolti nell'istituzione di un trust e le modalità attraverso le quali può essere costituito. L'istituzione di un trust prevede la presenza di tre soggetti: il depositante detto anche primo beneficiario (*settlor of the trust*)²⁵, il fiduciario (*trustee*)²⁶ e i beneficiari (*beneficiaries*)²⁷. Esistono principalmente due modi per creare un *trust*. Il primo modo riguarda la possibilità in capo ad una persona di dichiarare sé stesso *trustee* di un determinato bene, diversamente il secondo che è anche quello più usuale riguarda il trasferimento di una proprietà a dei fiduciari in *trust*. Nel primo caso la

²⁵ Colui che detta le regole del trust, che ne indica lo scopo e che inizialmente nomina uno o più trustee; di solito, il disponente indica anche i beneficiari (oppure le regole per individuarli) nonché uno o più protector, [I soggetti del trust](#), ultima consultazione 29/07/2025.

²⁶ Colui che diviene il proprietario dei beni destinati dal disponente alla realizzazione degli scopi del *trust* (nonché di quelli acquisiti durante la vigenza del *trust*) e che attua lo scopo del *trust* seguendo le regole dettate dal disponente. Un *trust* può avere uno o più *trustee*, a seconda dei casi. Il primo *trustee* è nominato dal disponente; nel corso della vigenza del trust possono essere nominati, secondo le regole del *trust*, uno o più altri *trustee*, in aggiunta o in sostituzione di quelli precedentemente nominati, [I soggetti del trust](#), ultima consultazione 29/07/2025.

²⁷ Coloro che, secondo le regole del *trust*, hanno diritto di percepire i redditi dei beni in *trust* durante la vigenza del *trust* o di ricevere la devoluzione del patrimonio del *trust* (denaro o altri beni) alla sua cessazione, [I soggetti del trust](#), ultima consultazione 29/07/2025.

persona si dichiara l'assoluto proprietario di un bene a beneficio di un'altra persona; nel secondo leggermente più complicato la persona non mantiene la titolarità legale su un bene ma lo trasferisce ad un *trustee* affinché lo amministri in *trust* a favore di un terzo. In tal caso il *trustee* che accetta di amministrare il bene è investito da una serie di poteri e responsabilità espressi esplicitamente dal *settlor* al momento della costituzione del *trust*. Per tale costituzione salvo alcune eccezioni, era ed è sufficiente un atto verbale. Infine, bisogna dire che la costituzione di un *trust* può avere principalmente due obiettivi: il perseguimento di un interesse oppure il sostegno di persone specifiche, le quali rappresentano i beneficiari.

2.2 I rischi della giustizia equitativa

Dopo aver presentato il funzionamento della giustizia equitativa e i motivi per cui ha riscosso molto successo, è giusto soffermarsi anche sui rischi che può correre tale tipologia di giustizia. In primis basare la risoluzione dei casi su valutazioni soggettive, porta la giustizia equitativa a far vacillare la certezza del diritto e ad emanare giudizi arbitrari; in secondo luogo, la formulazione alquanto elastica delle sue regole la porta a non riuscire a dare delle soluzioni certe soprattutto quando deve fronteggiare casi alquanto complicati. Infine, la giustizia equitativa può diventare il mezzo della lotta politica attraverso il quale si favoriscono gli amici venendo meno al principio di imparzialità in capo al giudice.

2.2.1 Lotta tra *common law* ed *equity*

Il pericolo della lotta politica diviene realtà quando nel XVII secolo inizia il conflitto tra Common Law ed Equity i cui protagonisti sono Edward Coke *Chief Justice* delle Corti di *Common Pleas* e Lord Ellesmere Cancelliere di Giacomo I Stuard. Tale lotta combattuta principalmente su tre piani (tecnico-giuridico, rimedi e politico) ebbe il suo culmine nel 1616, quando il Re chiese ai giudici se si sarebbero astenuti dal giudicare un caso su suo ordine. Solo Edward Coke rispose negativamente tenendo fede così al

principio di imparzialità che vige sui giudici. La risposta affermativa degli altri giudici invece risultò alquanto interessante poiché cambiò la posizione che il Re aveva nei confronti della legge. Invero se i giudici affermano di astenersi dall'emanare un giudizio nel caso in cui il Re lo chieda, significa che il Re viene considerato superiore alla legge. Un'altra questione sollevata da Re Giacomo durante questo conflitto riguardò la possibilità di permettere al sovrano di giudicare egli stesso un caso. Tale controversia si rivelò particolarmente interessante e problematica. Infatti, negare al Re di giudicare un caso, lo poneva in una posizione di svantaggio poiché da un lato non gli si attribuivano le giuste capacità intellettuali per farlo, dall'altro gli si faceva perdere il potere di occuparsi delle questioni relative alla giustizia. La risposta di Coke fu notevole: egli, infatti, affermò che il non dare al Re la possibilità di giudicare un caso non era dovuta al fatto di non possedere delle eccellenti doti di intelligenza, bensì al fatto che il diritto adottato nelle Corti di *Common Law* necessitava di un lungo studio per poter essere appreso. Le parole di Coke furono alquanto rivoluzionarie ed ebbero risonanza poiché oltre a mostrare il giusto comportamento che un buon giudice deve assumere, costrinsero il Re ad affidare ai giudici un incarico a vita. Tale crisi terminò nel 1688 con la vittoria del Parlamento.

Capitolo 3 – Fine del sistema di equity

3.1 Fusione del sistema di *equity* con il sistema di *common law* (*Judicature Acts 1873-1875*)

Intorno agli inizi del XII secolo, il lavoro svolto dalle orti di cancelleria inizia ad essere fortemente criticato per via dei ritmi lenti, degli arretrati e degli alti costi che

dovevano sostenere coloro che vi si affidavano. Così come era successo per il *Common Law*, anche i rimedi emanati dai cancellieri iniziano pian piano a perdere la loro flessibilità e a cristallizzarsi, tanto che nel XVII secolo si consolidò la pratica dei precedenti anche all'interno delle corti di cancelleria. Inoltre, agli inizi del XIX secolo le corti di cancelleria iniziarono ad essere subissate da una mole di lavoro talmente elevata da non riuscire più a far fronte alle continue richieste. Pertanto, se agli inizi la giustizia del cancelliere era stata vista come il mezzo tramite il quale scappare dalla giustizia lenta e burocratizzata messa in atto dalle corti di Common Law, ora accade il contrario poiché molti ritornano a rivolgersi a tali corti. Si potrebbe azzardare dicendo che ci si trova di fronte ad una sorta di regressione e decadimento. Tali problematiche vengono in qualche modo arginate nel momento dell'emanazione nel 1873 da parte di *Lord Selbourne* dei *Judicature Acts*, che però hanno attuazione solamente nel 1875. L'emanazione dei *Judicature Acts* ha comportato da un lato la riorganizzazione delle corti superiori e dall'altro la semplificazione dei giudizi davanti alle corti regie con la fusione del sistema di *Common Law* con quello di *Equity*. Per quanto riguarda il primo punto le diverse corti presenti nel sistema inglese sono state raggruppate in un'unica corte: la *Supreme Court of Justice*²⁸. Tale corte ha al suo interno due livelli di giurisdizione: essa, infatti, include la *High Court of Justice*²⁹, la *Crown Court*³⁰ ed anche la *Court of Appeal*³¹. La *High Court of Justice* era in principio composta da *Chancery*, *Queen's Bench*, *Exchequer*, *Common Pleas*, *Probate*, *Divorce e Admiralty* ma nel 1881 le corti al suo interno vengono ridotte

²⁸ Supreme Court of Justice: the highest judicial body of England and Wales that includes the Court of Appeal and High Court of Justice, [Supreme Court of Justice in Merriam Webster Dictionary](#), ultima consultazione 15/09/2025

²⁹ A high court in England that deals with the most serious civil cases, [High Court in Oxford Learners Dictionary](#), ultima consultazione 17/09/2024

³⁰ In the UK, the court of law that is responsible for serious criminal cases. Per approfondimento si veda definizione completa su [Cambridge Dictionary](#), ultima consultazione 17/09/2025

³¹ The Court of Appeal is the highest court within the Senior Courts of England and Wales and deals only with appeals from other courts or tribunals. It is divided into two Division, Criminal and Civil, and is based at the Royal Courts of Justice in London, [Court of Appeal-Courts and Tribunals Judiciary](#), ultima consultazione 17/09/2025

a tre (*Queens' bench*³², *Chancery*³³, *Probate, Divorce and Admiralty*³⁴). Il secondo livello è occupato dalla *Court of Appeal* che presenta al suo interno una sezione civile ed una penale. Rispetto al secondo punto invece, le corti di *Equity* e quelle di *Common Law* che originariamente avevano regole procedurali completamente diverse, vengono messe sotto uno stesso tetto. Attualmente la legge e l'equità vengono amministrare seguendo un unico schema procedurale con la presenza di un unico giudice sia per le questioni di *Common Law* sia di quelle più strettamente legate alla giurisdizione di *Equity*. Prima di addentrarci in modo più approfondito nella questione relativa alla fusione dei due sistemi, è importante sottolineare come la fine della giurisdizione di *Equity* non abbia prodotto anche una fine degli istituti giuridici da esso amministrati come ad esempio il *trust*. Oggi, quindi, l'*Equity* da essere considerata equità esterna³⁵ ha assunto il ruolo di equità interna³⁶ diventando parte del *Common Law*.

Quando si parla del processo di assimilazione delle procedure e delle corti di *Equity* con quelle di *Common Law*, si tende a utilizzare il termine fusione oppure integrazione dal momento che tale processo è stato graduale e ha avuto il suo compimento con l'emanazione dei *Judicature Acts* (1873-1875). Il dibattito riguardante la questione

³² Queen's Bench is one of the three divisional courts in the United Kingdom's High Court that serves both as a court of original and appellate jurisdiction. Queen's Bench (called Queen or King's Bench depending on who is reigning) covers a wide range of cases from contracts and torts and more specific areas of law. Per approfondimento si veda definizione completa su [Queen's Bench-Cornell Law School](#), ultima consultazione 17/09/2025

³³ The Chancery Division specialises in civil disputes, including disputes relating to business, property or land, intellectual property issues, insolvency, bankruptcy, tax and the validity of wills, [Chancery Division-Courts and Tribunals](#), ultima consultazione 22/09/2025

³⁴ A division of the High Court of Justice created by the Judicature Acts 1873-75 to take over the jurisdiction formerly exercised by the Court of Probate, the Court of Divorce and Matrimonial Causes, and the High Court of Admiralty. The Division was renamed the Family Division by the Administration of Justice Act 1970: the Admiralty jurisdiction was transferred to the Queen's Bench Division and the contentious probate jurisdiction to the Chancery Division, [in Oxford Reference](#), ultima consultazione 07/01/2025

³⁵ Equità esterna: è una regolamentazione della condotta alternativa al diritto in senso stretto: niente regole fisse, scarsa separazione dalla morale, poche formalità, nessuna specializzazione di un ceto giuridico. I problemi giuridici qui sono risolti dal re-filosofo, da un vecchio saggio, oppure dal cadì, senza leggi né procedure né formalità: sulla base della sua sola coscienza, o del suo solo senso di giustizia in Barberis M, *Tutta un'altra storia. Equity, diritto e letteratura*, «Etica e Politica», Vol.10, No,1, Trieste, Università di Trieste, 2008, pp. 147

³⁶ Equità interna: è una regolamentazione della condotta non alternativa ma complementare al diritto in senso stretto, che anzi presuppone: un'applicazione del *ius scriptum* che tiene conto delle particolarità del caso di specie e che solo in casi eccezionali-nei quali il *summum ius* equivarrebbe a *summa iniuria*- può giungere alla disapplicazione del diritto e a un giudizio di equità esterna in Barberis M, *Tutta un'altra storia. Equity, diritto e letteratura*, «Etica e Politica», Vol.10, No,1, Trieste, Università di Trieste, 2008, pp. 147

relativa alla fusione tra *Common law* ed *Equity* inizia a partire dalla seconda metà del 1800 anche se già verso la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo tale problema era venuto a galla grazie alla figura di Jeremy Bentham. Egli difatti aveva già messo in luce quali fossero le varie problematiche che sottostavano la presenza di due sistemi di giurisprudenza. Bentham³⁷ auspicava la creazione di un nuovo codice privo di qualsiasi distinzione tra *Common Law* ed *Equity*. Le sue idee che in un primo momento non furono tenute in considerazione, si rivelarono di fondamentale importanza³⁸ poiché gettarono le basi per le riforme del sistema legale. Purtroppo, però il giurista inglese non riuscì a vedere i frutti delle sue idee poiché morì prima dell'avvio dei lavori di riforma. Il dibattito sopra menzionato prese le mosse dalle riforme avvenute a New York ad opera di un avvocato americano David Dudley Field³⁹. Saranno proprio tali emendamenti che in un certo qual modo ispireranno la *Law Amendment Society*⁴⁰ a decidere che tutta la giustizia potesse essere amministrata con l'ausilio di un unico tribunale e seguendo un'unica procedura. Comprendere pienamente quali fossero gli obiettivi che i riformatori miravano a raggiungere attraverso la fusione dei due sistemi, è alquanto complicato. Invero, essendo alquanto divisiva, tale questione ha portato ad una molteplicità di opinioni molto spesso divergenti. Infatti, se da un lato i *Judicature Acts* erano visti come il mezzo per poter riformare l'arcaico sistema inglese, dall'altro invece venivano guardati con particolare preoccupazione sia dagli avvocati della *Chancery* che da quelli del *Common law*. Essi,

³⁷ Filosofo, giurista ed economista (Londra 1748-ivi 1832). È stato uno dei maggiori esponenti dell'utilitarismo filosofico (la maggiore felicità del maggior numero di individui) ed un giurista fortemente avverso al giusnaturalismo. Convinto sostenitore di profonde riforme, attraverso la codificazione, delle istituzioni giuridiche in tutti i campi (dalla procedura civile e penale, al diritto civile, al diritto penale, al diritto costituzionale) è stato tra i primi ad elaborare una compiuta teoria delle garanzie costituzionali. Per approfondimento si veda [Jeremy Bentham-Enciclopedia Treccani](#), ultima consultazione 23/09/2025

³⁸ Le parole di Sir Henry Maine la descrivono perfettamente: "I do not know of a single law reform effected since Bentham's day which cannot be traced to his influence" in Perkins W.B., *The English Judicature Acts*, Michigan, Michigan Law Review, (1914), pp.282

³⁹ David Dudley Field is recognized as a pivotal figure in American legal reform, often referred to as the "father of American legal reform". Field's significant contributions stemmed from his dedication to reforming the judiciary system, advocating for simpler and more efficient legal processes. His efforts led to the establishment of the New York Code of Civil Procedure, which took effect in 1848, and influenced legal systems in numerous states and territories, as well as in England and its colonies. Despite facing substantial opposition from the legal community, Field continued to champion legal reforms throughout his life. Per approfondimento si veda: [David Dudley Field in EBSCO](#), ultima consultazione 19/09/2025

⁴⁰ The Law Amendment Society (LAS) was the major network of reform. The LAS was founded in 1844 with a membership drawn from a variety of ideological backgrounds. The LAS sought to provide objective, technical advice to the government and its diverse membership brought different perspectives to bear on issues such as divorce and penal law reform. By the 1850s this included dozens of MPs and even cabinet ministers, giving the society greater opportunity to influence government policy. Per approfondimento si veda: [Oxford Law Blogs](#), ultima consultazione 07/01/2025

infatti, opinavano che la fusione avrebbe comportato una perdita di quelle che erano le caratteristiche peculiari di ciascuna giurisdizione e tale pensiero scaturiva dal fatto che proprio intorno al 1870 i fori del *Common law* e della *Chancery* erano alquanto distinti tra loro. La molteplicità di opinioni era anche presente tra i riformatori, difatti si può dire che si crearono tre fazioni. Una parte pensava che la distinzione tra *Common Law* ed *Equity* fosse soltanto il prodotto di uno sviluppo storico e che le regole dell'*Equity* fossero più adatte a far fronte a quelli che erano i bisogni del tempo, altri invece erano dell'opinione che la legge e l'*Equity* erano così distinte nella loro natura che una fusione sarebbe stata impossibile. Tale distinzione non si riscontrava solamente nell'occuparsi di diversi tipi di diritti ma soprattutto nella mentalità che sottostava la giurisdizione di *Equity*. Infine, c'era anche chi credeva che questi due sistemi potessero essere fusi in unico sistema ma che tale fusione richiedesse una codificazione con al suo interno le norme più rilevanti dal momento che le regole dei due sistemi erano alquanto differenti tra loro.

Come già precedentemente introdotto, la querelle riguardante la fusione tra *Common Law* ed *Equity* diventa particolarmente seria a partire dal 1850 circa soprattutto grazie ai riformatori appartenenti alla *Law Amendment Society*, tra cui il procuratore generale Richard Bethell. Quest'ultimo, intorno al 1853, dichiarò che sarebbe stata necessaria l'amministrazione dell'equità e del diritto comune da parte di un unico tribunale e che tale processo doveva essere immediato. Tale immediatezza fu vista con particolare scetticismo sia da parte di coloro che lavoravano nelle corti sia da diverse testate giornalistiche specializzate in materia legale poiché avrebbe potuto condurre a numerosi errori. Il *Law Times*, ad esempio, osservò che non era ancora chiaro quali fossero i cambiamenti desiderati e se la fusione fosse in termini di diritti legali ed equitativi o se fosse in termini di procedure. Tale affermazione fu supportata anche dal fatto che negli ultimi tempi ci si era trovati di fronte ad una ancora più marcata specializzazione delle corti, evento che destò ancora più perplessità. Soprattutto gli appartenenti alla *Chancery* mostrarono particolare prudenza nel procedere con tale fusione: tale processo avrebbe potuto creare numerosi problemi tecnici all'interno della giurisdizione di *Equity* così come era successo con il *Field Code of Civil Procedure* del 1848. L'intera procedura di riforma, che durò circa 20 anni (1852-1873), mise a punto

due serie di statuti relativi sia alle corti di *Common Law* che a quelle di cancelleria. Entrambi gli statuti basati su reports emanati da importanti commissari di legge come *Lords Denman* e *Lord Brougham* sono stati considerati di primaria importanza poiché oltre a riformare il sistema di difesa in giudizio, hanno anche stabilito che le cause di azione, di qualsiasi tipo, possono essere riunite nella stessa causa, basta che siano promosse dalla stessa parte e contro la stessa parte. Nonostante le varie problematiche sorte durante il periodo di riforma, si riuscirà alla fine grazie alla figura di Lord Selbourne a mettere in qualche modo un punto alla questione relativa alla fusione. Invero, attraverso l'emanazione dei *Judicature Acts* si venne a creare una singola *High Court* con l'idea che i vari casi giudiziari sarebbero iniziati tutti allo stesso modo in qualsiasi divisione e che ogni corte poteva amministrare tutta la giustizia. Oltre a ciò, è stato anche stabilito che tutte le azioni civili dovessero iniziare con un'azione su un atto di citazione⁴¹ adattato dalla corte di Cancelleria. Per quanto riguarda la *Chancery Division* si mise a punto una specifica macchina amministrativa che si sarebbe occupata delle questioni più spinose come, ad esempio, quelle relative all'esecuzione dei *trusts*. È importante sottolineare, inoltre, che dopo la promulgazione dei *Judicature Acts*, sono stati messi a punto una serie di tentativi atti all'inserimento all'interno delle corti di *Common Law* di esponenti della corti di *Equity* e viceversa oppure atti a dare la possibilità alle singole corti di utilizzare procedure relative all'altra corte. Un esempio riguarda il ricorso delle corti di *Equity* alle testimonianze orali. Ovviamente tutti i suddetti cambiamenti necessitarono di un lungo periodo per attuarsi completamente.

In merito a quanto suddetto, è giusto menzionare lo scrittore inglese Charles Dickens, che più di ogni altro ha saputo trasmettere attraverso la sua opera *Bleak House*, la situazione alquanto critica che era presente all'interno delle corti inglesi. Le sue descrizioni alquanto raffinate e ricche di dettagli riescono a spiegare magistralmente la portata delle problematiche insite nel sistema giuridico inglese del suo tempo riuscendo a raggiungere migliaia di persone e contribuendo in parte alle riforme che si sarebbero attuate in seguito.

⁴¹ Citazione: è l'atto processuale con il quale un soggetto(attore)propone una domanda nei confronti di un altro soggetto(convenuto). L'atto ha funzione duplice di convenire in giudizio il convenuto (*vocatio in ius*) e di chiedere al giudice la tutela di una determinata posizione giuridica (*editio actionis*). Per approfondimento si veda definizione su [Dizionari Simone](#), ultima consultazione 23/09/2025

In conclusione, è giusto evidenziare che tutti i cambiamenti che sono avvenuti in Inghilterra dopo l'emanazione dei *Judicature Acts* hanno inciso anche su tutti quegli Stati i cui sistemi legali derivano dal sistema inglese.

3.2.1 Charles Dickens e l'opera «*Bleak House*»

Prima di iniziare a parlare in modo più approfondito del romanzo intitolato *Bleak House* e dell'enorme risonanza che la sua pubblicazione ha ottenuto nella società di allora, è fondamentale tratteggiare una breve biografia dell'autore Charles Dickens.

Charles Dickens nasce il 7 febbraio del 1812 nella periferia di *Postmourth* da una famiglia di origine borghese. Il rapporto con la sua famiglia sarà alquanto altalenante soprattutto in riferimento alla figura del padre. Quest'ultimo infatti verrà descritto dal figlio come «un uomo avido, ingrato ed un buono a nulla». Nonostante ciò, però testimonianze rilevano che Dickens nutriva nei confronti del padre sentimenti contrastanti che andavano dall'ammirazione fino ad un forte senso di disprezzo. Sarà proprio la famiglia un tema assai caro per la prosa di Dickens dal momento che assumerà un ruolo di importanza centrale in molti dei suoi romanzi. Sin dalla tenera età Dickens dimostra di essere un bambino amante della lettura e con un forte spirito di osservazione che guarda con particolare attenzione a tutto ciò che lo circonda. Tale caratteristica diventerà una peculiarità della sua prosa dal momento che ogni situazione viene descritta con una dovizia di particolari che lo renderà uno degli scrittori più amati dell'epoca vittoriana. Purtroppo, però, ad un certo punto la sua infanzia si interromperà proprio a causa del padre che viene arrestato per debiti. Tale evento cambierà radicalmente la vita del giovane Dickens che, per aiutare economicamente la famiglia, sarà costretto ad andare a lavorare presso una fabbrica produttrice di lucidi per scarpe. L'esperienza del lavoro minorile all'interno della fabbrica lo segnerà profondamente poiché lo costringerà a toccare con mano la disperazione e le condizioni di vita disumane all'interno di tali luoghi. Allo stesso tempo, ciò che vivrà in questo ambiente costituirà un bagaglio di esperienze che diverrà terreno fertile cui attingere per la scrittura delle sue future opere. Invero, la maggior parte delle opere di Charles Dickens avranno come focus centrale le ingiustizie sociali e le condizioni di vita dei più umili; i suoi scritti rappresenteranno un grido di denuncia sociale facendolo diventare il padre del cosiddetto "romanzo sociale". Le sue opere metteranno

in luce tutte i lati più celati e intrinseci alla società del tempo, ovvero quella vittoriana. Attraverso lo stile della sua prosa sferzante e satirica Dickens non risparmierà niente e nessuno andando a criticare non solo le singole individualità dell'epoca vittoriana ma anche le sue istituzioni, come vedremo nello specifico in *Bleak House*. Nonostante questa parentesi piuttosto drammatica, Charles Dickens continuò a nutrire il suo forte desiderio di conoscenza al punto da riprendere gli studi dopo il lavoro in fabbrica. Successivamente all'interruzione alquanto brusca della sua esperienza scolastica, Dickens iniziò a lavorare presso uno studio legale per poi intraprendere la carriera di stenografo presso alcuni tribunali e uffici giuridici, e successivamente dedicarsi alla vita da cronista presso il *The True Sun*. Gli anni passati a lavorare nei tribunali metteranno Dickens in contatto diretto con il mondo della giustizia del tempo. Questi anni si riveleranno poi fonti di ispirazione per le opere successive, nelle quali il tema della giustizia e della legge assumerà il ruolo di protagonista; Dickens criticherà aspramente la farraginosità della giustizia del tempo nonché l'inadeguatezza degli impiegati. L'autore, attraverso le sue minuziose descrizioni, tratteggia un'immagine alquanto negativa e decadente dell'andamento della giustizia. L'evento che cambierà completamente la vita di Charles Dickens e che diventerà in qualche modo il trampolino di lancio per la sua carriera come scrittore è da ricondurre all'anno 1836, quando fu pubblicato il suo primo romanzo "*Il Circolo Pickwick*" che ottenne un enorme successo. Successivamente, andrà in stampa "*Le avventure di Oliver Twist*" e sarà proprio questo romanzo che darà il via alla descrizione più cruda della società londinese del tempo denunciandone il degrado. Questo tratto distintivo della prosa dickensiana raggiunge il suo apice in opere come "*Dombey e figlio*", *Casa Desolata*, *Tempi Difficili* o ancora *Grandi Speranze*: tutti testi che riscuoteranno un grandissimo successo per l'aspra condanna alla civiltà industriale dell'epoca, colpevole di aver condotto a una miseria dilagante e allo sfruttamento i ceti più bassi. Inoltre, l'autore attraverso la prosa accessibile delle sue opere raggiunse un pubblico vastissimo di lettori: invero, i suoi romanzi dal forte carattere realista vennero letti sia dagli appartenenti alle classi meno istruite, sia dai membri della cosiddetta *élite*, tra cui i giudici. Tutto questo è stato possibile grazie al fatto che, insieme ai libri, venivano vendute delle dispense che aiutavano alla comprensione dei suoi scritti: si può dire, quindi, che Dickens sia riuscito a mettere insieme gli antipodi della società. Charles Dickens morirà a Londra il 9 giugno 1870 all'età di cinquantotto anni lasciando un grande vuoto nella società. Difatti, la sua

morte fu un evento che scosse particolarmente la società inglese del tempo e non solo, poiché Dickens ha rappresentato il romanziere di un'epoca⁴². È stato capace di mettere in luce quali fossero gli aspetti più critici del suo tempo arrivando a dar voce a coloro che non si potevano ribellare. Proprio in merito a ciò, la sua morte provocò una sorta di senso di spaesamento e di vuoto soprattutto tra gli appartenenti alle classi lavoratrici. In un certo senso, Dickens aveva smosso le acque cercando in svariati modi di alimentare il cambiamento nella società inglese con il fine di creare un futuro migliore e diverso. Si potrebbe quindi dire che la morte del romanziere abbia rappresentato una sorta di transizione verso qualcosa di ancora ignoto ma necessario.

3.2.2 *Bleak House*

«*Suffer any wrong that can be done you rather than come here*»⁴³

Dopo aver illustrato per sommi capi la vita di Charles Dickens, mi appresto ora a parlare di un'opera in particolare che, più di ogni altra, rappresenta una critica alla giustizia del Cancelliere: tale opera s'intitola *Bleak House* ed è stata pubblicata tra il 1852 ed il 1853. Nel romanzo suddetto, l'autore partendo dal caso giudiziario fittizio "*Jarndyce vs. Jarndyce*" riguardante una successione ereditaria che ormai si protrae da troppo tempo, critica aspramente e in un certo qual modo con un tono di disprezzo la farraginosità, la lentezza e l'inadeguatezza degli impiegati della Corte di Cancelleria. Fin dalle prime pagine del romanzo si nota il pensiero dell'autore a riguardo della giustizia e delle corti: infatti, nel capitolo di apertura dell'opera, Dickens parla di una cosiddetta "*moral fog*" che si abbatte inesorabilmente sulle Corti di Cancelleria. L'immagine alquanto eloquente sta a indicare il senso di oppressione e staticità che si respira all'interno delle corti e che deprime non solo coloro che vi si recano per chiedere giustizia ma anche quelli che ci lavorano. Inoltre, la metafora della nebbia sta a simboleggiare l'assenza di visibilità che impedisce di trovare una possibile via d'uscita dal labirintico ambiente della Corte. Non è un caso che nell'opera il caso giudiziario -

⁴² Le parole del poeta americano Longfellow esprimono perfettamente la portata dell'accaduto: «*Mai ho assistito a un cordoglio tanto diffuso per la morte di un autore. Non esagero dichiarando che il Paese intero è colpito da lutto*» in P. Ackroyd, *Charles Dickens: una biografia*, Vicenza, Neri Pozza, 2019, p.7

⁴³ W.S. Holdsworth, *Charles Dickens as a legal historian*, New Haven, Yale University, 1929, p.80

Jarndyce vs. Jarndyce- divenga sinonimo di ritardo e di sfiducia nei confronti di una giustizia ormai svilita che non riesce più a far capo alle innumerevoli richieste, anche a causa dell'inadeguatezza degli impiegati. Tale situazione non fa altro che creare numerose sofferenze a coloro che vi si affidano: difatti, come viene tratteggiato in modo eccellente in *Bleak House*, molti arrivano ad "ammalarsi" poiché non vedono di fronte a loro la fine della causa.

L'opera dickensiana viene annoverata fra le opere che rientrano nel genere letterario giuridico chiamato *-legal novels-* che dà vita al movimento letterario *Law and Literature* che prende forma negli Stati Uniti grazie a John H. Wigmore⁴⁴, che ha messo a punto una classificazione del genere suddetto. Tale movimento ha l'obiettivo di mettere in relazione l'elemento giuridico con quello letterario per mettere in luce come quest'ultimo abbia potuto contribuire alla formazione storica del diritto inglese. Rispetto a quanto detto, molti giuristi e studiosi hanno concordato nel ritenere Charles Dickens un valido esponente di questo movimento, vedendo nell'analisi dell'opera *Bleak House* un esempio della cosiddetta "*legal novel*". Invero, tale romanzo riesce a presentare in modo alquanto dettagliato la situazione dell'amministrazione della giustizia dando anche modo di comprendere quali prospettive di riforma sarebbero servite per poter cambiare la macchina giuridica inglese. Dickens nella sua descrizione si focalizza principalmente su cinque elementi che costituiscono la giustizia del cancelliere: la corruzione delle corti, gli alti costi che l'affidarsi vi comportava, i lunghi tempi di attesa per avere giustizia, la poca competenza ed impegno di coloro che vi lavoravano ed infine il modo di assunzione delle prove. L'autore ce ne offre quindi una descrizione negativa e deludente sempre accompagnata da quella nota di sarcasmo che contraddistingue la sua prosa. L'analisi delle opere dickensiane a sfondo giuridico ha messo in luce due motivi principali per cui le descrizioni che Dickens fa della legge, dei giudici e delle Corti sia così di valore. In primo luogo, la narrazione ci dà delle informazioni che è difficile reperire da altre fonti dal momento che documenti come

⁴⁴ Giurista e avvocato statunitense nato a San Francisco il 4 marzo 1863; morto a Chicago il 20 aprile 1943. Compì gli studi giuridici all'università di Harvard ed esercitò per qualche anno la professione forense a Boston. Dal 1889 al 1892 insegnò diritto anglo-americano all'Università di Tokyo; nel 1893 professore Northwestern University di Chicago, ove nel 1901 fu preside della facoltà di giurisprudenza e nel 1929 dichiarato professore emerito. Fu scrittore e organizzatore attivismo ed è considerato uno dei più grandi studiosi americani di diritto in [Enciclopedia Treccani](#), ultima consultazione 13/10/2025

statuti, libri di testo o report di controversie risolte danno ovviamente informazioni a riguardo di come funzionava il sistema giudiziario, ma non si soffermano sul modo di agire del singolo individuo. In aiuto a questa mancanza, entra in scena Dickens che più che puntare l'attenzione sui tecnicismi della legge, descrive in modo minuzioso tutti i personaggi mettendo in luce tutti i lati del loro carattere anche i più sgradevoli e analizzando il loro modo lavorare in quello che è l'ambiente giudiziario. In secondo luogo, c'è l'elemento che tutto ciò che viene illustrato è frutto di un uomo con un grande spirito di osservazione. In qualche modo Dickens riesce magistralmente a far respirare al lettore quella che era l'atmosfera del tempo.

3.2.3 Critica alla giustizia del Cancelliere: realtà o finzione?

«Everything set forth in these pages concerning the Court of Chancery is substantially true and within the truth»⁴⁵

Analizzando l'opera *Bleak House*, gli studiosi si sono spesso domandati se quanto narrato e descritto da Charles Dickens a riguardo della giustizia rappresenti la pura realtà o se per caso si tratti solamente di un mero esercizio di finzione. In merito a ciò, bisogna dire che durante la sua vita Dickens ha avuto numerose volte a che fare con la giustizia uscendone sempre alquanto turbato tanto da arrivare a provare un forte senso di rigetto verso il mondo della legge. Invero sarà egli stesso a dire che è meglio patire una grande ingiustizia piuttosto che ricorrere al torto ben più grave della legge⁴⁶. Proprio rispetto a quanto suddetto è sorto il dubbio che la realtà presentata da Dickens sia stata alterata dalle sue esperienze personali. Tale sospetto è stato però in parte fugato se si ritiene che l'azione del romanzo prenda avvio a grandi linee nel 1827. Invero, come dimostrano documentazioni reali, tra cui il report pubblicato un anno prima dalla Prima Commissione della Cancelleria, la situazione delle Corti di Cancelleria in quegli anni, era sotto diversi punti di vista particolarmente disastrosa e drammatica⁴⁷. Rispetto a ciò bisogna ovviamente tenere distinto l'anno 1827 dall'anno di inizio scrittura dell'opera ovvero il 1853 dal momento che proprio intorno a quest'ultima data avevano preso avvio un

⁴⁵ W.S Holdsworth, *Charles Dickens as a legal historian*, New Heaven, Yale University, 1929, p. 80

⁴⁶ "My feeling is the feeling common, I suppose, to three-fourths of the reflecting part of the community in our happiest of all possible countries, and that is, that is better to suffer a great wrong than to have recourse to the much greater wrong of the law" in *Ibidem*

⁴⁷ Per approfondimento si veda: W.S. Holdsworth, *Charles Dickens as a legal historian*, New Heaven, Yale University, 1929, pp. 85/86/87

numero alquanto considerevole di riforme del sistema giudiziario. Attraverso l'analisi dell'opera si è assunto che Dickens si sia concentrato sulla situazione della *Court of Chancery* dal momento che qualche anno prima nel 1844, egli era stato per ben quattro volte davanti alla Corte di Cancelleria per questioni di *copyright*. In conclusione, quindi, se si data l'azione del romanzo all'anno 1827 si può dire che la maggior parte di quanto esposto da Dickens sia verità ma se invece si fa fede all'anno di inizio di scrittura del romanzo, allora si è in presenza sia di elementi reali ma anche di finzione poiché proprio intorno a quella data la situazione stava iniziando a cambiare.

3.2.4 Ruolo dell'opera nelle riforme della Cancelleria

Il romanzo *Bleak House* è stato considerato da molti, come uno strumento che è riuscito in una certa misura ad influenzare quelle che sarebbero state le future riforme della Corte di Cancelleria. Difatti, Charles Dickens è stato capace attraverso le descrizioni minuziose delle storture che affliggevano la giustizia del tempo, di svegliare la gente dal torpore in cui si trovava rendendola consapevole di quelle che erano le problematiche della giustizia del tempo. Diversamente da altri addetti ai lavori che prima di lui avevano messo in luce i difetti della Corte di Cancelleria, senza riuscire a sortire un effetto concreto, Dickens nonostante non fosse un avvocato, con il suo romanzo ha raggiunto invece migliaia e migliaia di persone. Ha sollevato una tale indignazione tanto da influenzare un'azione parlamentare volta a riparare i danni che si protraevano da ormai troppo tempo.

È indubbio a questo punto il potere che può avere un'opera letteraria sull'opinione pubblica; i cittadini inglesi incominciano a prendere coscienza della corruzione presente all'interno del sistema giudiziario. È proprio qui che risiede la peculiarità del giornalista e romanziere Dickens: la sua capacità narrativa è in grado di arrivare ai molti, di spingersi fino al cuore della gente tanto da suscitare risposte. Il suo tipo di narrazione spesso considerato anche sentimentale o provinciale è stato proprio lo strumento che lo ha consacrato tra i novellisti più arguti nel suo genere.

Per concludere, è giusto ricordare che Dickens grazie al suo lavoro, viene annoverato tra i riformatori del diritto britannico quasi al pari della figura di Jeremy Bentham.

La giustizia inglese a fronte delle nuove riforme

4.1 Alle origini del *Constitutional Reform Act* 2005

«*Uncoming tide*⁴⁸»

Per concludere la mia trattazione riguardante il diritto inglese, tratterò ora una breve descrizione di quella che è l'attuale situazione di tale diritto alla luce delle recenti riforme, in particolare quella del *Constitutional Reform Act* del 2005, che ha prodotto delle notevoli novità all'interno dell'ordinamento. Prima di spiegare la natura di tale atto e i relativi effetti sul diritto inglese, primo fra tutti una parziale perdita della sovranità parlamentare, è opportuno fare un passo indietro per comprendere meglio come si è giunti a tale importante riforma.

Si può dire che l'evoluzione istituzionale del diritto inglese viaggi su due binari: da un lato i cambiamenti hanno interessato l'assetto istituzionale e dall'altro l'organizzazione della giustizia. Entrambe le questioni ma in particolare la seconda, sono connesse alla figura di Jeremy Bentham anche se hanno avuto un'importante spinta dall'ansia di riforma prima del governo laburista⁴⁹ e poi della maggioranza conservatrice. Il governo laburista, invero, nei suoi diversi programmi elettorali ha sempre evidenziato la necessità di riforme costituzionali che hanno raggiunto l'apice con il *Constitutional Reform Act*. Tutte queste modifiche hanno messo in moto la cosiddetta «*constitutional revolution*⁵⁰» la quale arrivata fino al governo May non accenna ancora a fermarsi. Questi cambiamenti hanno riguardato una serie di elementi del sistema: ad esempio è stato

⁴⁸ Tale metafora è stata utilizzata da Lord Denning nel caso giudiziario *Bulmer v Bolliger*, per spiegare l'impatto che il diritto della comunità europea avrebbe avuto sulle corti del Regno Unito mettendo in crisi la supremazia parlamentare.

⁴⁹ Partito politico britannico. Sorse come partito nel 1900 ma le sue origini sono da ricercare nel cartismo, nel movimento di Robert Owen e nei vari gruppi operai e socialisti del *sec.XIX*. Il movimento fu sin dagli inizi essenzialmente ispirato agli interessi economici della classe operaia anziché ai principi socialisti e ha sempre conservato in gran parte questo carattere, che lo ha differenziato quindi notevolmente dai partiti socialisti del continente europeo. Per approfondimento si veda [Partito Laburista in Enciclopedia Treccani](#), ultima consultazione 20/12/2025

⁵⁰ U. Mattei, A. Emanuele, *Il Modello di Common Law*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 59

inserito un controllo che pone al vaglio le leggi dell'ordinamento interno per controllare che queste siano conformi alla tutela dei diritti umani dopo la trasposizione della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo che è stata prodotta con lo *Human Rights Act* del 1998. Tale data ha particolare rilevanza nel discorso che si sta trattando poiché per alcuni aspetti che verranno esaminati in seguito, è stato proprio lo *Human Rights Act* che ha reso necessarie alcune riforme del sistema giuridico inglese.

Quando si parla di evoluzione del diritto inglese, si intende quello presente solamente in Inghilterra e nel Galles dal momento che Scozia e Irlanda del Nord possiedono un sistema giuridico differente. Parlando di diritto inglese, bisogna ovviamente mettere in luce il carattere sovrano del Parlamento inglese che è composto dal Sovrano, da una *House of Lords* e da una *House of Commons* elettiva. La problematica relativa alla supremazia parlamentare e la volontà di cambiare l'assetto del diritto erano già stati espressi dalla figura di Edward Coke che però non riuscì a realizzare il suo intento di mettere gli *statutes* sotto il controllo delle corti. Tale questione è ritornata alla ribalta nel momento in cui nel 1972 con lo *European Community Act* il Regno Unito è entrato ufficialmente nella Comunità Europea creando dei radicali cambiamenti all'interno del sistema. Inoltre, con la ratifica dello *Human Rights Act* nel 1998, l'Inghilterra ha dovuto accettare la supremazia del diritto comunitario su quello interno e provvedere di conseguenza a adeguare parte del suo sistema a quelli che sono i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Attraverso tale atto si dà alle corti il potere di controllare se le norme legislative emanate siano in linea con i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo⁵¹ nonostante l'ultima parola spetti al Parlamento. Importante da sottolineare è che l'art. 3 della Convenzione prevede

⁵¹ Firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 46 paesi che formano il Consiglio d'Europa sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze. La convenzione ha diversi protocolli, che modificano il suo quadro. Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all'UE di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013, [CEDU in EUR-Lex](#), ultima consultazione 23/12/2025.

che l'interpretazione delle leggi di carattere secondario⁵² sia conforme rispetto ai diritti umani tutelati dalla Convenzione. Rispetto a ciò, le norme secondarie possono essere inapplicate quando contrastano con quanto detto dalla Convenzione, mentre per le norme di legge la questione è leggermente più complicata: infatti in questo caso i giudici superiori non possono esercitare il potere di disapplicare direttamente la norma, ma devono formulare una dichiarazione di incompatibilità che indica la presenza di un'anomalia che potrà essere risolta attraverso una modifica legislativa. In merito a ciò, è stato osservato che lo *Human Rights Act*, nonostante non abbia scardinato l'elemento della supremazia parlamentare, abbia prodotto per i giudici un notevole cambiamento: difatti ai giudici delle Corti viene concessa la facoltà di controllare che le leggi siano conformi ai principi generali arrivando quindi ad avere un parziale potere di «*law making function*».

4.1.2 Il *Constitutional Reform Act* del 2005 e i conseguenti cambiamenti all'interno del sistema.

«The time has come for the UK's highest court to move out from under the shadow of the legislature»⁵³.

Il *Constitutional Reform Act* del 2005 ha istituito la Supreme Court britannica, la quale ha iniziato la sua attività nell'anno 2009 producendo un cambio di rotta all'interno della storia costituzionale britannica poiché ha portato ad una separazione fra il potere giudiziario e il Parlamento. Questo cambiamento ha condotto in qualche modo ad una maggiore esplicitazione del principio della separazione dei poteri in un ordinamento come quello inglese in cui non era presente. Oltre all'istituzione di questa nuova Corte, l'*Act*

⁵² La categoria delle fonti secondarie comprende tutti gli atti espressione del potere normativo (o autonomia normativa) della pubblica amministrazione statale (Governo, Ministri, Prefetti) o di enti pubblici (enti territoriali ed altri enti). Esse sono sì costituite da atti normativi (ossia idonei a innovare l'ordinamento) ma sono prive, tuttavia, di efficacia legislativa nel senso «tecnico» del termine. Le fonti secondarie si distinguono in regolamenti, ordinanze e statuti, e in quanto atti amministrativi, sono soggette alle leggi e a tutti gli atti di pari grado e forza. Quindi esse non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali; non possono derogare né contrastare con tutti gli atti legislativi ordinari (fonti primarie): perciò si dice che non hanno forza né valore di leggi, ma solo forza normativa: cioè non possono equipararsi alle leggi, ma nei limiti di esse, hanno una loro forza giuridica quali fonti di diritto; possono modificare le leggi ordinarie solo se una di queste abbia delegato una materia, autorizzando atti del potere esecutivo (di solito regolamenti) a disporre norme (in quella materia) che hanno la stessa forza di quelle emanate con la legge, in [Edizioni Simone](#), ultima consultazione 07/01/2025

⁵³ Frase che si trova all'interno del *consultation paper* del luglio del 2003 con il quale il Governo annunciava il progetto di riforma, in U. Mattei- E. Ariano, *Il modello di common law*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 79

del 2005 ha anche riconfigurato la figura del *Lord Chancellor* ridimensionando le sue competenze in modo tale da renderle conformi all'art. 6 comma 1 della CEDU⁵⁴.

La Corte Suprema è composta da 12 membri scelti dal sovrano che dovevano aver ricoperto il ruolo di giudici nelle corti superiori oppure aver lavorato nell'avvocatura per almeno 15 anni. Dal 2011, le norme per la composizione della Corte sono cambiate, portando alla sostituzione di gran parte dei giudici e arrivando a nominare dei giudici che siano espressione delle altre regioni del Regno Unito (Scozia, Galles, Irlanda del Nord). Inoltre, ci sono stati due eventi, entrambi avvenuti nel 2017, che hanno rappresentato un vero e proprio mutamento: la nomina della prima donna, Lady Hale,⁵⁵ alla Presidenza della Corte Suprema e il trasferimento della Corte dalla capitale in altre zone del Regno, che ha riportato alla mente i giudici itineranti del periodo normanno. La Corte con le competenze dell'*Appellate Committee* della *House of Lords*⁵⁶ e del *Judicial Committee del Privy Council*⁵⁷ che si occupa di devolution⁵⁸, rappresenta l'apice del sistema giudiziario inglese.

⁵⁴ Art. 6 Diritto a un equo processo

Comma 1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un **tribunale indipendente e imparziale**, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia, [in Presidenza Governo](#), ultima consultazione 24/12/2025

⁵⁵ Brenda Marjorie Hale, Lady Hale of Richmond, DBE took up appointment as President of the Supreme Court in September 2017, succeeding Lord Neuberger of Abbotsbury. This was following her appointment as Deputy President from June 2013. In October 2009 she became the first woman Justice of the Supreme Court, per approfondimento si veda [The Supreme Court of the United Kingdom](#), ultima consultazione 23/12/2025

⁵⁶ The House of Lords is the highest court in the land- the supreme court of appeal. It acts as the final court on points of law for the whole of the United Kingdom in civil cases and for England, Wales and Northern Ireland in criminal cases. Its decision bind all courts below, in [Uk Parliament](#), ultima consultazione 22/12/2025

⁵⁷ This is the final court of appeal for the UK overseas territories and Crown dependencies. It also serves those Commonwealth countries that have retained the appeal to His Majesty in Council or, in the cases of republics, to the Judicial Committee, in [The Judicial Committee of the Privy Council](#), ultima consultazione 22/12/2025

⁵⁸ Il termine devolution è comunemente utilizzato per definire quel trasferimento di poteri costituzionali che, negli Stati unitari, si realizza a favore delle aree substatali che si caratterizzano per specifici caratteri nazionali o per particolari esigenze amministrative o di autogoverno. Il suo prototipo trova applicazione nel Regno Unito, dove, sulla base di vivaci rivendicazioni nazionaliste nelle cosiddette aree celtiche (Scozia e Galles) e analogamente in Irlanda del Nord, nella Greater London e nelle regioni dell'Inghilterra (ma qui senza successo), il pensiero devoluzionistico dapprima si delineava in chiave teorica nella seconda metà del XX secolo, e infine si realizzava dal 1998 in poi attraverso la serie di devolution acts che ha contribuito

Ancora oggi è difficile stabilire con certezza quale sia il ruolo della Corte Suprema, soprattutto alla luce delle sue ultime dichiarazioni in materie come la tutela dei diritti umani o il processo di devolution che tendono ad attribuirle un ruolo di carattere costituzionale, ruolo che si è maggiormente delineato con la sentenza riguardante il caso *R Miller -v- Secretary of State for Exiting the European Union*⁵⁹ del 2017. Tale caso, considerato di estrema importanza per la storia costituzionale inglese, ha dato alla Corte Suprema il potere di *ius dicere* a riguardo del processo legislativo che il Regno Unito deve seguire per potere uscire dall'Unione Europea.

Come accennato il *Constitutional Reform Act* ha prodotto dei mutamenti anche in merito alla figura del Lord Cancelliere. Quest'ultimo, infatti, riuniva in sé elementi del potere legislativo (Speaker della House of Lords), esecutivo (membro del Cabinet) e giudiziario (presiedeva la *Chancery Division della High Court*, l'*Appellate Committee della House of Lords* ed il *Judicial Committee del Privy Council*), assumendo contemporaneamente una pluralità di ruoli e compiti. Tale commistione di ruoli è però entrata in crisi nel momento in cui il Regno Unito è entrato nella Comunità Europea, invero in base a quanto richiesto dal comma 1 dell'art.6 della CEDU⁶⁰, la figura del Cancelliere risultava alquanto contraddittoria. Di conseguenza il *Constitutional Reform Act* ha ridimensionato i ruoli e i compiti attribuiti alla figura del Lord Cancelliere, rendendoli conformi a quanto espresso dalla Convenzione. Il Lord Cancelliere deve garantire

a un sensibile mutamento dell'assetto costituzionale dello Stato britannico. Per approfondimento si veda [devolution in Enciclopedia Treccani](#), ultima consultazione 23/12/2025.

⁵⁹ La sentenza *Miller-v-Secretary for Existing the European Union*, è un caso giudiziario avvenuto nel 2017 all'indomani del referendum riguardante l'uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea. All'indomani del Referendum, l'allora Primo Ministro Theresa May ha annunciato l'intenzione di attivare la procedura di uscita dall'Unione Europea attraverso la notifica dell'art. 50 TUE (L'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea prevede la possibilità per ogni Stato di recedere dall'Unione secondo le "proprie norme costituzionali". Lo Stato membro che decide di recedere, notifica tale intenzione al Consiglio Europeo e successivamente l'Unione negozia (secondo l'art. 218 TFUE) e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso tenendo conto del quadro delle future relazioni sostenendo di non dover passare per il voto del Parlamento. Invero, secondo l'interpretazione del governo, tale potere deriverebbe dalle prerogative regie in materia di entrata e recesso dai Trattati esercitate dall'esecutivo. I prerogative powers sarebbero applicabili anche ai Trattati UE e consentirebbero al governo di avviare le procedure senza bisogno dell'autorizzazione parlamentare. Due cittadini inglesi Gina Miller e Dei Dos Santos, contrari a tale procedura, hanno proposto un ricorso presso la *Queen Bench Division della High Court* affermando l'inapplicabilità dei prerogative powers a questioni di diritto domestico di cui il diritto di fonte europea fa parte e la conseguente necessità di uno scrutinio parlamentare. Il Governo obbligato dalla *High Court* ha dovuto appellare il caso alla *Supreme Court*, la quale ha confermato la necessità di un Act autorizzativo del governo per procedere all'attivazione dell'art. 50 TUE, in U-Mattei, E- Ariano, Il modello di common law, Torino, Giappichelli, 2018, p. 67

l'indipendenza della magistratura con il conseguente divieto di non influenzare le decisioni dei giudici. Le funzioni giudiziarie invece, vengono affidate al *Lord Chief Justice*, diventando quest'ultimo Presidente della *Court of Appeal of England and Wales* e delle corti ad essa subordinate. Oltre a ciò, per quanto riguarda l'accavallamento tra funzione legislativa ed esecutiva, il Cancelliere viene privato dalla sua carica di *Speaker* della *House of Lords*, che elegge il proprio *Lord Speaker*. In ultimo, sono state cambiate anche le modalità ed i requisiti con cui il Lord Cancelliere viene nominato: oltre ai giuristi pratici possono accedere a tale carica anche chi è stato ministro, parlamentare oppure professore universitario specializzato in materie giuridiche.

A conclusione di quanto illustrato in questo capitolo, si può quindi dire che il Parlamento mantiene sì il suo carattere di sovranità anche se attenuato dai numerosi cambiamenti ed evoluzioni che si sono susseguiti nel Regno Unito: primo fra tutti l'influenza del diritto europeo, per poi passare ai processi di *devolution* fino ad arrivare alla *Brexit*. Tutti questi eventi hanno condotto ad una redistribuzione delle funzioni tra Parlamento e magistratura con l'obiettivo di evitare una commistione di ruoli e funzioni. In questo quadro la Corte Suprema si presenta dunque come un giudice terzo ed imparziale con un potere indipendente.

Conclusion

The object of the research was to focus on a specific feature of the English law, namely, Equity jurisdiction to understand how it works and how it has evolved starting from the birth of Common Law up to present day. This jurisdiction, related only to the English legal system, is difficult for the continental world to understand, due to its peculiar characteristics-first and foremost- its being a jurisdiction of conscience. It is clear that the birth and subsequent evolution of English law have followed their own trajectory. It has developed through judicial rather than legislative means according to the rule of the binding precedent and by inventing a supplementary justice of conscience, distinguished from the legal tradition of the civilians.

Furthermore, as can be seen from the analysis carried out, the English legal system, which over the years has always sought to protect and safeguard its uniqueness

from external interference, managing to remain almost unchanged in its fundamental features to this day, had to open to the outdoor, when the United Kingdom entered the European Union. It thus emerged from isolation that was not only geographic but also legal, assuming an international character. The gradual and not always linear Europeanization of the United Kingdom produced some changes that had a great influence within the system, because as explained above, they shaken up that deeply rooted traditionalism.

Despite everything, the English legal system did not give in completely and passively to the European influence, since its legal traditions have remained largely unchanged. The relationship between the United Kingdom and Europe has always been much discussed and full of tensions, reaching its peak with the Brexit Referendum of June 2023, which decreed the final exit of The United Kingdom from the European Union. Consequently, it can be said, that the developments within the English legal system had evolutionary rather revolutionary character, since the Common Lawyers have always tried to find a balance between the need of change and tradition. The ups and downs of Equity are a prime example of this.

Bibliografia

- Ackroyd P. (2019), *Charles Dickens: Una biografia*, Neri Pozza, Vicenza
- Baker J. (2019), *An Introduction to English Legal History*, Oxford University Press, Oxford.
- Barberis M. (2008), *Tutta un'altra storia. Equity, diritto e letteratura*, «Etica e Politica», Vol.10, No,1, pp.143-150
- Carpi D. (2007), *The concept of Equity. An Interdisciplinary Assessment*, Winter, Heidelberg.
- Coles R (1983), *Charles Dickens and the law*, «The Virginia Quarterly Review», Vol.59, No.4, pp. 564-586
- Criscuoli G.-Serio M. (2016), *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese*, Giuffrè, Milano.
- Del Giudice F.-Beltrami S. (1993), *Dizionario Giuridico Romano*, Esse libri-Simone, Napoli, pp. 378
- Dickens C. (1995), *Casa Desolata*; con un saggio di Vladimir Nabokov, traduzione di Angela Negro, Einaudi, Torino
- Gambaro A.- Sacco R. (2018), *Sistemi giuridici comparati*, Utet Giuridica, Torino.
- Gandini F. (2009), *Brevi note sulla istituzione della Corte Suprema per il Regno Unito*, «Il Foro Italiano», Vol. 132, No. 6, pp. 237/238-245/246
- Gardner S. (2003), *An Introduction to the Law of Trusts*, Oxford University Press, Oxford.
- Gest M. J (1905), *The Law and Lawyers of Charles Dickens*, «The American Law Register», Vol 44 New Series, N0.7, pp. 401-426
- Goldberg J. C. P.-Smith Henry E.- Turner P. G. (2019), *Equity and Law: Fusion and Fission*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Guida G. (2020), *Aequitas e diritto: analisi di un binomio complesso*, Università degli Studi di Roma Tre, Roma.
- Hampton L. Carson (1923), *The Work of Charles Dickens in aiding Chancery Reforms*, «American Bar Association Journal», Vol.9, No.12, pp.786-790.

- Holdsworth W.S (1923), *A History of English Law*, Methuen, London.
- Holdsworth W.S. (1929), *Charles Dickens as a legal historian*, Yale University, New Haven.
- Jackson, R.M. – Spencer, J.R. (1989), *Jackson's machinery of justice*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Macnair M. (2007), *Equity and Conscience*, «Oxford Journal of Legal Studies», Vol.27, No. 24, pp. 659-681.
- Maitland F.W. (1979), *L'Equità*, Giuffrè, Milano.
- McHarg A. (2008), *Reforming the United Kingdom Constitution: Law, Convention, Soft Law*, «The Modern Law Review», Vol.71, No.6, pp.853-877
- Mattei U. (1992), *Common Law: Il diritto anglo-americano*, Utet, Torino.
- Mattei U.- Ariano E. (2018), *Il modello di common law*, Giappichelli Editore, Torino.
- Osti A. (2010), *La neoistituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a "dimostrare" l'indipendenza del potere giudiziario*, «Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti», Vol.00, pp.1-6
- Perkins W.B. (1914), *The English Judicature Acts of 1873*, «Michigan Law Review», Vol. 12, No 4, pp. 277-292
- Serio M. (2018), *L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens*, in Brutti M.-Somma A. (2018), *Diritto: storia e comparazione: Nuovi propositi per un binomio antico*, Vol.11, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, pp.491-508.
- Serra G. (2018), *Il potere giudiziario dal Constitutional Reform Act alla sentenza Miller*, «Osservatorio Associazione Italiana dei Costituzionalisti», Fascicolo 2/2018, pp. 1-14
- Taylor Robenson E. (1917), *The Fusion of Law and Equity*, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol.66, No.1/2, pp.17-27
- Tiverios, Nicholas A. (2023), *Preventing the infinite regress: discretion, bars to relief and the structure of equity*, «Cambridge Law Journal», Vol. 82, No, 2, pp.350-361.
- Varano V.-Barsotti V. (2024), *La tradizione giuridica occidentale: testo e materiali per un confronto Civil Law Common Law*, Giappichelli Editore, Torino.

Watt G. (2003), *Trusts and Equity*, Oxford University Press, Oxford.

Sitografia

Articolo 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo,

https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf, ultima consultazione 24/12/2025

Beneficiary, <https://www.notaio-busani.it/it-IT/trust-soggetti.aspx>, ultima consultazione, 29/07/2025

CEDU, <https://eur-lex.europa.eu/legal>

[content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:eu_human_rights_convention](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:eu_human_rights_convention), ultima consultazione 23/12/2025

Citazione, <https://dizionari.simone.it/1/citazione?hl=citazione>, ultima consultazione 23/09/2025

Court of Appeal, <https://www.judiciary.uk/courts-and-tribunals/court-of-appeal-home/#:~:text=The%20Court%20of%20Appeal%20is,Courts%20of%20Justice%20in%20London.>, ultima consultazione 17/09/2025

Crown Court, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crown-court>, ultima consultazione 17/09/2025

M.R., David Dudley Field (2023), <https://www.ebsco.com/research-starters/history/david-dudley-field>, ultima consultazione 19/09/2025

Devolution in Enciclopedia Treccani,

https://www.treccani.it/enciclopedia/devolution_%28Diritto-on-line%29/ ultima consultazione 23/12/2025

Fonti di carattere secondario, https://edizioni.simone.it/2022/03/17/le-fonti-del-diritto-amministrativo/?srsId=AfmBOopvuoyvgoSflqBydPlwhp-HmFu0_y12EDL8T_7h-9WNcuFiz-fy, ultima consultazione 03/02/2026

House of Lords, <https://www.parliament.uk/business/lords/>, ultima consultazione 22/12/2025

Injunction, <https://www.law.cornell.edu/wex/injunction>, ultima consultazione 23/07/2025

Ius Civile - Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/3/ius-civile>, ultima consultazione 17/08/2025

Ius Honorarium-Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/2/ius-honorarium>, ultima consultazione 17/08/2025

Judicial Discretion, https://www.law.cornell.edu/wex/judicial_discretion, ultima consultazione 24/07/2025

Jeremy Bentham in Treccani enciclopedia on-line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/jeremy-bentham/>, ultima consultazione 23/09/2025

John Henry Wigmore in Treccani enciclopedia on-line, [https://www.treccani.it/enciclopedia/john-henry-wigmore_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/john-henry-wigmore_(Enciclopedia-Italiana)/), ultima consultazione 13/10/2025

La proprietà nel diritto privato-Edizioni Simone, <https://edizioni.simone.it/2022/05/24/proprietà-nel-diritto-privato/?srsltid=AfmBOorXKYrtMNHFAtUeMREh70HleVpMaPMg9r3Z8cpe4kYvurYrF3bC>, ultima consultazione 18/07/2025

Lady Hale, <https://supremecourt.uk/justices/lady-hale-of-richmond-dbe>, ultima consultazione 23/12/2025

Osti A. (2010), *La neoistituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario*, «Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti», Vol.00, pp.1-6, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alessandra-osti/la-neo-istituita-supreme-court-del-regno-unito-il-punto-di-arrivo-di-una-riforma-volta-a-dimostrare-l-indipendenza-del-potere-giudiziario>, ultima consultazione 03/02/2026

Praetor-Dizionari Simone, <https://dizionari.simone.it/3/praetor>, 18/08/2025

Probate, Divorce and Admiralty, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100347236>, ultima consultazione 07/01/2026

Queen’s Bench, https://www.law.cornell.edu/wex/queen%27s_bench, ultima consultazione 17/09/2025

- Rosselli, V. *Charles Dickens e il Diritto*, «Rivista di Diritto della Moda e delle Arti», 9/11/2024, <https://dirittomodaearti.it/charles-dickens-e-il-diritto/>, ultima consultazione 17/11/2025
- Russell, F., *Charles Dickens and the Law* (Novembre/Dicembre 2023), «Tennessee Bar Association», Vol.59, No. 6, <https://www.tba.org/?pg=Articles&blAction=showEntry&blogEntry=98628>, ultima consultazione 18/11/2025
- Serra G. (2018), *Il potere giudiziario dal Constitutional Reform Act alla sentenza Miller*, «Osservatorio Associazione Italiana dei Costituzionalisti», Fascicolo 2/2018, pp. 1-14, <https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giulia-serra/il-potere-giudiziario-dal-constitutional-reform-act-alla-sentenza-miller>, ultima consultazione 03/02/2026
- Settlor of the trust, <https://www.notaio-busani.it/it-IT/Settlor-trust.aspx>, ultima consultazione 29/07/2025
- Specific performance, https://www.law.cornell.edu/wex/specific_performance, ultima consultazione 23/07/2025
- Supreme Court of Justice in Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/supreme%20court>, ultima consultazione 17/09/2025
- The Judicial Committee of the Privy Council, <https://jcpc.uk/>, ultima consultazione 22/12/2025
- The Law Amendment Society, <https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/08/can-moral-ideas-change-company-law-mid-victorian-reform-campaign-and>, ultima consultazione 07/01/2026
- The Lord Speaker, <https://www.parliament.uk/business/lords/lord-speaker/the-role-of-lord-speaker/>, ultima consultazione 27/01/2026
- Trust caratteri generali in Treccani enciclopedia on-line, [https://www.treccani.it/enciclopedia/trust-caratteri-general_i_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/trust-caratteri-general_i_(Diritto-on-line)/), ultima consultazione 18/07/2025
- Trustee, <https://www.notaio-busani.it/it-IT/trust-soggetti.aspx>, ultima consultazione 29/07/2025

Vocabolario Treccani, attore in Vocabolario-Treccani,

<https://www.treccani.it/vocabolario/attore/>, ultima consultazione 27/04/2025

Vocabolario Treccani, convenuto in Vocabolario Treccani,

<https://www.treccani.it/vocabolario/convenuto/>, ultima consultazione 27/04/2025

Vocabolario Treccani, *legis actio* in Vocabolario Treccani,

<https://www.treccani.it/enciclopedia/legis-actio/>, ultima consultazione 17/08/2025,

Vocabolario Treccani, fraudolento in Vocabolario Treccani,

<https://www.treccani.it/vocabolario/fraudolento/>, ultima consultazione 18/08/2025

Sentenze

Lee v. Haley LR Ch App 155 (1869)

R Miller-v-Secretary of Estate for Exiting the European Union (2017)

Abbreviazioni

CEDU: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

